SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2000, n. **130.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-*bis*».

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*3-bis*. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza».

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *(Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.)*. — *1*. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui

all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: «Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione sostitutiva unica».

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni».

3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*3.* La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima».

4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*4.* I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto».

5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è soppresso.

6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«*6.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione».

7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati».

Art. 5.

Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di sistema informativo

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.). — 1.* L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: «Coordinamento istituzionale e monitoraggio».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: «A tal fine» sono aggiunte le seguenti: «l'INPS».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica».

Art. 7.

Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di trattamento dei dati personali

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Trattamento dei dati). — 1.* Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel

rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito».

Art. 8.

Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: «comma 1» sono soppresse.

2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato».

3. Alla tabella 1, parte II, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella».

4. Alla tabella 1, parte II, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella».

Art. 9.

Modificazioni alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: «in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore».

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1998, n. 90.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 59, comma 53, è il seguente:

«53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'articolo 5 della Costituzione italiana è il seguente:

«Art. 5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.».

— Il testo dell'articolo 76 della Costituzione italiana è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'articolo 87 della Costituzione italiana è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'articolo 117 della Costituzione italiana è il seguente:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.».

— Il testo dell'articolo 118 della Costituzione italiana è il seguente:

«Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.».

— Il testo dell'articolo 128 della Costituzione italiana è il seguente:

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.».

— Il testo dell'articolo 59, comma 51, della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente:

«51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal

1º luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.».

— Il testo dell'articolo 59, comma 52, della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente:

«52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.».

— Per il testo dell'articolo 59, comma 53 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note al titolo.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202. Il testo dell'articolo 8 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Prestazioni sociali agevolate)*. — 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. *In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.*

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. *Gli enti erogatori possono altresì diferire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'INPS predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-*bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.».*

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 433 del codice civile è il seguente:

«Art. 433 *(Persone obbligate)*. — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.».

— Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice civile è il seguente:

«Art. 438 *(Misura degli alimenti).* — Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori).* — 1. *Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dall'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.*

2. *Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.*

2-*bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.*

2-*ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-*septies, *comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.».

— Per il testo dell'articolo 59, comma 52 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.

— La legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, recante «Norme sul diritto agli studi universitari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, n. 291. Il testo dell'articolo 4 è il seguente:

«Art. 4 *(Uniformità di trattamento).* — 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 3, comma 3, è il seguente:

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto).* — 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.».

— Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, è il seguente:

«Art. 4 *(Accertamento dell'handicap).* — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

— Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 3-*septies* è il seguente:

«Art. 3-*septies (Integrazione socio-sanitaria).* — 1. Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi

di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

4. Le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi socio-sanitari.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire La gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva unica).* — 1. *Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.*

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. *La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. L'INPS, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'INPS fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla Presidenza medesima.*

4. *I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.*

5. *Soppresso.*

6. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'INPS e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.*

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. *L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.*

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.».

— Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1999, n. 15.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1998, n. 99.

— Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'articolo 4.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Coordinamento istituzionale e monitoraggio).* — 1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine *l'INPS,* le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

1-*bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'INPS, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica.».*

Note all'art. 7:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 15 è il seguente:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999, n. 113.

— Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 6.

Note all'art. 8:

— Il testo della tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Tabella 1 (*Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale*) - Parte I. — La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo 2 si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti pievidenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.».

— Il testo della tabella 1, parte II, lettera *a),* del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Parte II - *Definizione del patrimonio.*

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.».

— Il testo della tabella 1, parte II, lettera *b),* del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«*b)* Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.».

— Il testo della tabella 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
primo	1,00
secondo	1,57
terzo	2,04
quarto	2,46
quinto	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 *in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.*

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.».

00G0179

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2000.

Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;

Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualità della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato sull'Unione europea e allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 concernente la qualità redazionale della legislazione comunitaria;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo;

Valutata l'opportunità di integrare l'analisi di impatto della regolamentazione con l'analisi dell'incidenza degli atti normativi del Governo sull'assetto della regolamentazione di ciascun settore, anche ai fini di una più agevole comprensione delle innovazioni introdotte;

Sentito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;

EMANA
la seguente direttiva:

I) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

1. La presente direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione:

a) dell'analisi tecnico-normativa (ATN);

b) in via sperimentale e per la durata di un anno, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

2. Le suddette analisi sono contenute in due distinte relazioni che accompagnano gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali. Esse sono trasmesse al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Per i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione.

3. Le relazioni di cui al punto 2 debbono essere redatte anche per le circolari e le regole tecniche contenute in atti non normativi ed inviate al DAGL prima dell'emanazione definitiva.

Supporto tecnico del DAGL e del Nucleo

4. Durante la fase di sperimentazione, le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (Nucleo) nella redazione dell'ATN e dell'AIR in tutte le relative fasi.

5. Se il DAGL, anche su segnalazione del Nucleo, ritiene carenti o insufficienti l'ATN o l'AIR, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la carenza o la insufficienza dell'ATN o dell'AIR sono rilevate e segnalate dal DAGL, anche su iniziativa del Nucleo, al

Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al Ministro per la funzione pubblica allorché questi sia delegato per la riforma della regolazione, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione.

Casi di esclusione dall'analisi.

6. Durante la fase di sperimentazione, il DAGL, anche su proposta del Nucleo, può individuare alcune categorie di interventi per i quali, in ragione del limitato impatto a carico dei destinatari o delle pubbliche amministrazioni, l'AIR non è necessaria.

7. Le amministrazioni proponenti possono richiedere al DAGL di non effettuare l'AIR, esponendone le ragioni. Il DAGL, sentito il Nucleo, può autorizzare la prosecuzione dell'istruttoria normativa anche in assenza dell'AIR. A tal fine le amministrazioni comunicano quadrimestralmente al DAGL l'elenco degli interventi regolatori che intendono propone, con l'indicazione di quelli per i quali chiedono motivatamente di non effettuare l'AIR.

II) L'ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN).

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.

3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

4. La relazione contenente l'ATN è redatta secondo lo schema di cui alla scheda A) allegata alla presente direttiva.

III) L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).

1. L'ATR è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace.

2. L'AIR consiste:

a) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

b) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese.

3. L' AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.

4. Nella concreta realizzazione dell'AIR, oltre ad osservare quanto disposto ai successivi punti IV e V e a utilizzare come modello di riferimento le schede allegate, le amministrazioni destinatarie della presente direttiva sì atterranno alle istruzioni della «Guida essenziale alla redazione dell'AIR» predisposta, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, dal Nucleo d'intesa con il DAGL.

IV) L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) — ELEMENTI DELLA SCHEDA PRELIMINARE.

1. Nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento, al DAGL e al Nucleo è trasmessa una scheda preliminare di impatto della regolamentazione, in cui sono descritti almeno i seguenti elementi, di cui dar conto secondo lo schema di cui alla scheda B) allegata al presente testo:

a) ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti;

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo;

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'atto normativo;

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale;

e) aree di criticità;

f) opzioni alternative alla regolazione tra cui, almeno, la «opzione nulla» (consistente nella rinuncia ad alterare la situazione normativa esistente) e l'opzione di deregolazione di tutta o parte della materia, nonché altre eventuali opzioni regolative;

g) strumento tecnico-normativo più appropriato.

2. La scheda preliminare contiene una valutazione conclusiva con cui si dimostra che l'intervento di regolamentazione proposto è la soluzione preferibile rispetto alle altre opzioni, inclusa quella di lasciare immutata la situazione esistente («opzione nulla»).

V) L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) — ELEMENTI DELLA SCHEDA DI ANALISI DI IMPATTO.

1. Una volta iniziata l'istruttoria normativa, nella fase di elaborazione dello schema di atto normativo, l'attività di analisi di impatto dovrà da un lato verificare gli elementi contenuti nella scheda preliminare, dall'altro simulare gli effetti dell'intervento sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione e sull'attività dei destinatari diretti e indiretti.

2. I risultati di tali attività ed operazioni conducono alla redazione di uno schema definitivo di intervento normativo. Essi sono riportati - al momento della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della sua adozione - nella scheda di AIR di cui al punto I, 2 della presente direttiva, secondo lo schema riportato nella scheda C) allegata al presente testo.

3. Gli elementi della scheda di analisi dell'impatto sono i seguenti:

a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti;

b) obiettivi e risultati attesi;

c) illustrazione della metodologia di analisi adottata;

d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività;

e) impatto sui destinatari diretti;

f) impatto sui destinatari indiretti.

VI) MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA — MANUALE DI PRATICHE DI AIR.

1. Il DAGL, in collaborazione con il Nucleo, effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Al termine della fase di sperimentazione, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio, il DAGL, avvalendosi del Nucleo, predispone una relazione al Presidente del Consiglio sulla sperimentazione, con particolare riferimento agli effetti e ai risultati della medesima.

3. Al termine della fase di sperimentazione, tenendo conto delle sue risultanze, il Nucleo, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, può curare la produzione e la divulgazione di un manuale di pratiche di redazione dell'AIR.

Roma, 27 marzo 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 288

ALLEGATO *A*

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) necessità dell'intervento normativo;

b) analisi del quadro normativo;

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali;

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione:

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

ALLEGATO *B*

SCHEDA PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Da inviare al DAGL e al Nucleo nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento):

a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

confini soggettivi e oggettivi entro i quali opera l'intervento normativo proposto;

individuazione dei «soggetti destinatari» che sono quelli compresi nelle categorie direttamente menzionate nello schema di intervento normativo;

individuazione degli eventuali «soggetti coinvolti» cioè le categorie socio-economiche sulle quali l'intervento avrà comunque un effetto;

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

motivazione della necessità dell'intervento: aspettative di chi manifesta le esigenze e di quelle dei potenziali destinatari, anche differenziandole dagli obiettivi che si pone l'amministrazione;

individuazione di esigenze e aspettative anche attraverso procedure di consultazione pubblica trasparenti e aperte a tutti i potenziali destinatari, come quella dell'Osservatorio per la semplificazione istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 50/1999;

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

indicazione, sulla base delle esigenze di cui alla lettera *b),* degli obiettivi del provvedimento, della loro portata (generale o specifica), dei rapporti tra gli obiettivi medesimi, dell'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero manifestarsi;

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

presupposti organizzativi: condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni pubbliche, delle strutture intermedie e dei destinatari. La carenza di tali condizioni costituisce una «criticità» (vedasi n. 5);

presupposti finanziari: disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento;

presupposti economici: esistenza di ricadute su uno o più settori economici non direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento;

presupposti sociali: esistenza di ricadute di natura sociale;

e) aree di «criticità»

vincoli per i quali non v'è una ragionevole certezza che possano essere superati con un costo accettabile. Le aree di criticità incorporano una quota non trascurabile di rischio per il buon fine dell'intervento normativo proposto. Caso particolare ed importante di criticità è quello delle condizioni il cui mancato soddisfacimento provoca il fallimento degli obiettivi dell'intervento;

f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie

valutazione delle opzioni regolatorie possibili;

valutazione, in primo luogo, della così detta «opzione nulla», cioè dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente: talvolta una migliore attuazione della regolamentazione esistente può rivelarsi la soluzione migliore;

valutazione di opzioni che non richiedono interventi regolamentari o legislativi in senso stretto: adozione di codici di autoregolamentazione, azioni di politica economica, emanazione di direttive esplicative o informative;

g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

accertata e motivata l'inevitabilità dell'intervento regolatorio, considerazione delle possibili opzioni tra i diversi livelli regolatori (ad esempio, un intervento sulle fonti primarie - e di che tipo: disegno di legge, decreto legislativo o decreto-legge - o su quelle secondarie - e con che tipo di regolamento: di delegificazione, governativo, ministeriale, etc.).

ALLEGATO *C*

SCHEDA FINALE DI ANALISI
DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Da allegare allo schema di atto normativo)

a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

verifica delle indicazioni fornite nella corrispondente parte della scheda preliminare, integrandola con una lista di tutte le categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione;

b) obiettivi e risultati attesi

gli obiettivi sono definiti nei termini descritti per la scheda preliminare e costituiscono l'aspetto qualitativo dell'atto normativo;

i risultati attesi corrispondono alla stima dell'impatto immediato dello stesso;

c) illustrazione della metodologia di analisi adottata

illustrazione e giustificazione della scelta degli strumenti analitici adottati per l'AIR in relazione all'ambito dell'intervento nonché agli obiettivi dello stesso;

d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

valutazione degli effetti della nuova regolamentazione sull'amministrazione in relazione alle strutture e a possibili nuovi modelli organizzativi imposti dall'atto normativo, secondo criteri di efficienza ed efficacia, per i quali devono essere predisposti opportuni indicatori. Tali effetti comprendono anche l'analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativa la normazione che si vuole introdurre;

e) impatto sui destinatari diretti

e

f) impatto sui destinatari indiretti

stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati. Tale valutazione si articola nell'individuazione delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti agli aspetti di produttività, crescita economica, reddito, concorrenza, occupazione e comprende la definizione di un'opportuna batteria di indicatori, nonché dei criteri per la loro applicazione. Al fine di definire con precisione le categorie di soggetti titolari di costi e benefici interni ed esterni, diretti e indiretti, tangibili e intangibili, sarà necessario attivare procedure di consultazione, ovvero sviluppare quelle già intraprese ai sensi della lettera *b)* dell'allegato *B*.

00A5772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 aprile 2000.

Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che le province e i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte dei tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, alla media unica nazionale e alla media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore di consolidamento finanziario della gestione;

Visto l'articolo 119, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, in base al quale con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997, il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 91, comma 4;

Atteso che per i comuni le risorse di parte corrente sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato e dal gettito ICI al 4 per mille portato in detrazione dei trasferimenti erariali;

Rilevato altresì che per le province le risorse correnti sono costituite dal contributo ordinario, del contributo consolidato, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (APIET) nonché dal gettito dell'imposta per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A) e dal gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) che a decorrere dall'anno 1999 sono stati detratti dai trasferimenti erariali spettanti alle province ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che al fine di individuare le medie nazionali per classe demografica per i comuni valgono le classi demografiche determinate dall'art. 3, comma 14, lettera *b)* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che i comuni sono ripartiti in dodici classi in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

Rilevato altresì che le classi demografiche determinate dal citato decreto-legge n. 444 del 1995 sono state confermate dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo del 30 giugno 1997, n. 244;

Ravvisata la necessità di provvedere all'immediata individuazione delle medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni e unica per le province, delle risorse di parte corrente per il triennio 2000-2002 per consentire agli enti dissestati sottodotati di ricevere l'adeguamento alla media per aver già ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato o di richiedere l'adeguamento alla media se l'ipotesi di bilancio deve ancora essere approvata o deve essere ancora presentata ai sensi dall'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995;

Visto il decreto n. 3838/E3 del 10 dicembre 1997 con il quale sono state individuate le medie di risorse correnti per il triennio 1997-1999;

Decreta:

Art. 1.

La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle amministrazioni provinciali è, per il triennio 2000-2002, di lire 87.814.

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei comuni per il triennio 2000-2002 sono le seguenti per ciascuna fascia demografica:

Fascia demografica	POPOLAZIONE	Montanità	Media nazionale pro-capite
1	Comuni con meno di 500 ab.	Non montani	501.337
1-*bis*		Montani	624.794
2	Comuni da 500 a 999 ab.	Non montani	444.401
2-*bis*		Montani	533.831
3	Comuni da 1000 a 1999 ab.	Non montani	369.899
3-*bis*		Montani	454.052
4	Comuni da 2.000 a 2.999 ab.	Non montani	356.851
4-*bis*		Montani	413.889
5	Comuni da 3.000 a 4.999 ab.	Non montani	330.866
5-*bis*		Montani	395.462
6	Comuni da 5.000 a 9.999 ab.	Non montani	306.854
6-*bis*		Montani	365.106
7	Comuni da 10.000 a 19.999 ab.	Non montani	336.794
7-*bis*		Montani	385.731
8	Comuni da 20.000 a 59.999 ab.	Non montani	381.899
8-*bis*		Montani	406.984
9	Comuni da 60.000 a 99.999 ab.	Non montani	507.233
9-*bis*		Montani	494.212
10	Comuni da 100.000 a 249.999 ab.	Non montani	513.740
10-*bis*		Montani	—
11	Comuni da 250.000 a 499.999 ab.	Non montani	666.161
11-*bis*		Montani	—
12	Comuni con 500.000 ab. ed oltre	Non montani	710.627
12-*bis*		Montani	—

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: GELATI

00A5212

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2000.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio di F.3 Monza, della Carrese di San Martino ed Ururi e di «Ricordando Marengo» - manifestazione 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1999;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale Gran Premio di F.3 di Monza, Carrese di S. Martino ed Ururi e «Ricordando Marengo» - manifestazione 2000 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio F.3 di Monza, della Carrese di San Martino ed Ururi e di «Ricordando Marengo» - manifestazione 2000, con inizio il 10 aprile 2000, avrà termine il 25 giugno 2000.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Gran Premio di F.3 di Monza, della Carrese di San Martino ed Ururi e di «Ricordando Marengo» manifestazione 2000 - cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 21 giugno 2000.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 23 giugno 2000.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 25 giugno 2000 alle ore 18,30. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 giugno 2000 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con la vettura vincitrice del Gran Premio F.3 di Monza, con il «partito» vincitore della Carrese di S. Martino, con il «partito» vincitore della Carrese di Ururi e con il cavallo vincitore del concorso ippico «Gran Premio C.S.I. Ricordando Marengo».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato alla vettura vincitrice del «Gran Premio di F.3 di Monza» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al «partito» vincitore della Carrese di S. Martino, il terzo premio sarà attribuito al «partito» vincitore della Carrese di Ururi ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran Premio C.S.I Ricordando Marengo».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più vetture nella classifica del Gran Premio di Monza, si effettuerà il sorteggio fra le vetture classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più «partiti» e di più cavalli per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei «partiti» e dei cavalli giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai partiti ed ai cavalli in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dr.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo, o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore, entrambi della Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti, il 2 maggio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 19

00A5197

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 2000/1335 del 5 maggio 2000, con la quale l'ufficio delle entrate di Manfredonia ha segnalato il mancato collegamento telematico con il sistema centrale dell'anagrafe tributaria sin dal 18 aprile 2000;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia dal 18 aprile 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia dal giorno 18 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 15 maggio 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A5198

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1999.

Integrazione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare in alcune scuole di specializzazione per l'anno accademico 1998-1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998, con il quale è stato determinato il numero di specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che il predetto decreto prevede che le borse di studio, comunque finanziate con risorse aggiuntive, possono essere autorizzate esclusivamente per far fronte a specifiche esigenze formative evidenziate dalle singole regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione;

Considerato che, per l'anno accademico 1998-1999, non è stato possibile assegnare alcune borse di studio, erogate da enti locali territoriali, in quanto è stato raggiunto il numero di posti programmati nelle relative discipline;

Ritenuto di dover accogliere le richieste degli enti locali territoriali, limitatamente al predetto anno accademico;

Ritenuto, quindi, di modificare, per le predette discipline, il fabbisogno determinato con il richiamato decreto del 22 luglio 1998 in relazione alle risorse messe a disposizione dagli enti locali territoriali;

Considerato che la modifica, che comporta un aumento di 172 borse di studio, non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di modificare la tabella 1, allegata al decreto del 22 luglio 1998, come da tabella allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1998-1999 il fabbisogno dei medici specialisti da formare di cui alla tabella 1, allegata al decreto in data 22 luglio 1998 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 1998, è modificato in aumento, per complessivi 172 posti ripartiti, come da tabella *A* allegata al presente decreto, per le scuole di specializzazione delle regioni indicate nella predetta tabella, in relazione alle specifiche esigenze evidenziate dalle regioni stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 65

ALLEGATO

RICHIESTE REGIONALI FUORI PROGRAMMAZIONE

Tipologie di specializzazione	Atenei	Finanziam. enti locali territoriali
Allergologia e immunologia clinica	Napoli Federico II	1
Anestesia e rianimazione	Cagliari	10
	Napoli Federico II	6
	Napoli II Ateneo	5
	Palermo	5
Cardiochirurgia	Milano	4
	Verona	1
Cardiologia	Palermo	4
Chirurgia apparato digerente	Napoli Federico II	1
	Cagliari	3
	Messina	1
	Sassari	1
	Palermo	2
Chirurgia plastica e ricostrut.	Sassari	1
Chirurgia toracica	Messina	1
	Palermo	1
	Sassari	2
Chirurgia vascolare	Cagliari	3
	Napoli Federico II	1
	Padova	1
	Palermo	1
	Perugia	1
	Verona	2
Dermatologia e venereologia	Messina	1
	Perugia	1
Ematologia	Messina	1
	Padova	1
	Palermo	1
	Sassari	1
	Verona	4
Endocrinologia e malattie ric.	Cagliari	2
	Messina	1
	Napoli Federico II	1
	Padova 1ª sc.	1
	Padova 2ª sc.	1
	Palermo	2
	Sassari	1
Gastroenterologia ed endosc.	Palermo	2
Malattie infettive	Cagliari	2
	Messina	1
	Palermo	1
	Sassari	3
	Verona	1
Medicina dello sport	Palermo	1
Medicina interna	Napoli II Ateneo	4
	Padova 1ª sc.	1
	Padova 2ª sc.	1
	Palermo 1ª sc.	2
	Piemonte orientale	3
	Sassari	2
Nefrologia	Cagliari	2
	Catanzaro	1
	Messina 1ª sc.	1
	Messina 2ª sc.	1
	Palermo	4
	Sassari	1
Oncologia	Cagliari	3
	Ferrara	2
	Messina	1
	Napoli Federico II	1
	Padova	2
	Sassari	2
	Torino	6
	Verona	2
Pediatria	Palermo	6
Radiodiagnostica	Cagliari	10
	Ferrara	1
	Genova	2
	Messina	2
	Padova	2
	Palermo	4
	Sassari	4
	Torino	2
	Verona	1
Radioterapia	Cagliari	3
	Udine	2
Reumatologia	Cagliari	2
	Sassari	1
TOTALE . . .		172

00A5183

DECRETO 21 marzo 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Granulokine».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC con il quale la società Roche S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Granulokine» (filgrastim) con le specificazioni di seguito indicate:

«30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU;

A.I.C. n. 027772072/M (in base 10), 0UHK58 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il parere espresso nella seduta del 7-8 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GRANULOKINE (filgrastim) nella confezione «30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU, A.I.C. n. 027772072/M (in base 10), 0UHK58 (in base 32) è classificata in classe «A/30».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 161.172 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 266.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 21 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5203

DECRETO 22 marzo 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Neupogen».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC, con il quale la società Dompè Biotec S.p.a., è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Neupogen» (filgrastim) con le specificazioni di seguito indicate:

«30» 1 siringa preriempita 30 MU/1 ml;

A.I.C. n. 028216051 (in base 10), 0UX2RM (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il parere espresso nella seduta del 7-8 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale NEUPOGEN (filgrastim) nella confezione «30» 1 siringa preriempita 30 MU/1 ml, A.I.C. n. 028216051 (in base 10), 0UX2RM (in base 32), è classificata in classe «A/30».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 161.172 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 266.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5202

DECRETO 23 marzo 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nusomal».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 della CEE»;

Visto il regolamento 541/95 della CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Nusomal» (zolmitriptan), rilasciata alla società Solplant S.p.a;

Vista la domanda con la quale la società Simesa S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NUSOMAL (zolmitriptan), è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Simesa S.p.a., palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano)

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5204

DECRETO 3 aprile 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Arimidex» (anastrozolo) rilasciata alla società Zeneca Limited;

Vista la domanda con la quale la società Astra Zeneca UK Limited ha richiesto il trasferimento a proprio nome delle titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Astra Zeneca UK Limited, Alderley Park, Macclesfield Cheshire (Regno Unito).

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a norme del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5206

DECRETO 3 aprile 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estalis Sequi».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Estalis Sequi», rilasciata alla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a.;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Farma S.p.a. ha richiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. - Origio (Varese).

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5207

DECRETO 3 aprile 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virafon».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Virafon» rilasciata alla società Plough S.p.a.;

Vista la domanda con la quale la società Schering Plough S.p.a. ha richiesto il trasferimento a proprio nome delle titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - Milano.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5208

DECRETO 19 aprile 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Rinelon».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto con il quale l'Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7 - località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Rinelon» con le specificazioni di seguito indicate:

«Rinelon» spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

A.I.C. n. 034055018/M (in base 10), 10H8VB (in base 32).

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale RINELON è classificata come segue:

«Rinelon» spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

A.I.C. n. 034055018/M (in base 10), 10H8VB (in base 32);

classe «B».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.024 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 38.000 (IVA inclusa);

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. - via Lungo l'Ema, 7 - località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5199

DECRETO 19 aprile 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Uniclar».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto con il quale la Essex Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Serio, 1 - 20100 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Uniclar» con le specificazioni di seguito indicate:

«Uniclar spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

A.I.C. n. 034006015/M (in base 10), 10FSZZ (in base 32).

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla

contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1 comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale UNICLAR è classificata come segue:

«Uniclar» spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg; A.I.C. n. 034006015/M (in base 10) 10FSZZ (in base 32), classe B.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.024 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 38.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. - Essex Italia S.p.a. - via Serio, 1 - 20100 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5200

DECRETO 19 aprile 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Nasonex».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto con il quale la Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, n. 89 - 20141 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Nasonex con le specificazioni di seguito indicate:

Nasonex spray nasale 0,05%, 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo A.I.C. n. 033330010/M (in base 10) 0ZT4UU (in base 32);

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione dei pressi recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 21-22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale NASONEX è classificata come segue:

«Nasonex» spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo; A.I.C. n. 033330010/M (in base 10), 0ZT4UU (in base 32), classe B.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.024 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 38.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5201

DECRETO 19 aprile 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estalis».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità Estalis rilasciata alla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a.;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Farma S.p.a. ha richiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ESTALIS è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a norme del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A5205

DECRETO 12 maggio 2000.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalla ditte autorizzate;

Vista l'istanza con cui la ditta Dinamite Dipharma S.p.a. con stabilimento in Baranzate di Bollate (Milano), via Bissone n. 5 ha chiesto, ad integrazione della quota di fabbricazione da destinare all'esportazione, l'autorizzazione a produrre ulteriori kg 6.000 di destropropossifene cloridrato o napsilato per l'anno 2000;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Dinamite Dipharma S.p.a., via Bissone n. 5, Baranzate di Bollate (Milano), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, kg 6.000 di destropropossifene cloridrato o napsilato da destinare all'esportazione.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

00A5184

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Flixonase».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Flixonase, a base di fluticasone propionato, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, A.I.C. n. 027657016, risulta classificata in classe C;

Vista la domanda del 27 maggio 1998, reiterata con la nota del 28 settembre 1999, con cui la Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto, la riclassificazione in classe B, della specialità medicinale denominata Flixonase, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 35.000, I.V.A. compresa, già ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe B, della specialità medicinale denominata Flixonase, nella forma farmaceutica e confezione flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, con prezzo ridotto del 15% rispetto al prezzo medio europeo (art. 70, comma 5, della legge n. 448/1998);

Vista la nota prot. F.800.XI/Ricl/479 del 10 febbraio 2000 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Flixonase nella confezione flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg;

Vista la nota prot. n. 0008484 del 28 febbraio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE, ha comunicato che, per la specialità medicinale Flixonase, nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 24.847, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 41.000, che ridotto del 15%, corrisponde a L. 34.900;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FLIXONASE, a base di fluticasone propionato, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione flacone nebulizzatore 120 erogazioni 50 mcg, A.I.C. n. 027657016, è classificata in classe B, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 34.900, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 88

00A5161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 1999.

Orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 14.

L'ISPETTORATO
CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva 98/88/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L 318 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplemento n. 13;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 nel 28 maggio 1994, con il quale sono stati approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» - supplemento n. 11, nel cui allegato sono descritti i metodi di analisi microscopica;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle comunitarie previste dalla predetta direttiva 98/88/CE;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli esami microscopici effettuati nell'ambito dei controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali devono essere svolti in conformità agli orientamenti esposti nel supplemento n. 14, allegato al presente decreto.

2. Nei casi in cui si proceda a stime quantitative dei costituenti di origine animale devono essere applicate le disposizioni di cui al punto 7: dei presenti orientamenti «Calcolo e valutazione».

Art. 2.

La fissazione di detti orientamenti concernenti l'esame microscopico non esclude l'impiego, alternativo o complementare, di altri metodi di analisi - diversi dall'esame microscopico - la cui validità scientifica sull'identificazione e/o sulla stima quantitativa dei costituenti di origine animale sia stata comprovata.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
AMBROSIO

p. *Il Ministro delle finanze*
DEL GIUDICE

p. *Il Ministro della sanità*
MARABELLI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 14

Orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali.

ORIENTAMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE AL MICROSCOPIO E LA STIMA DEI COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

1. *Scopo e campo di applicazione*

I presenti orientamenti devono essere applicati per l'identificazione, mediante esame microscopico, dei costituenti di origine animale (definiti come i prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesce) presenti negli alimenti per animali.

2. *Sensibilità*

In funzione della natura dei costituenti di origine animale, è possibile individuare negli alimenti per animali quantità molto piccole (< 0,1%).

3. *Principio*

Per l'identificazione si utilizza un campione rappresentativo, prelevato in conformità alle disposizione stabilite dal D.M. 20 aprile 1978, che riporta le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, e preparato in maniera adeguata. I costituenti di origine animale sono identificati sulla base di caratteristiche tipiche riconoscibili al microscopio (ad esempio fibre muscolari e altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corno, peli, setole, sangue, piume, gusci d'uovo, lische di pesce, scaglie). L'identificazione deve essere effettuata sia sulla frazione setacciata (6.1.) che sul sedimento concentrato (6.2.) del campione.

4. *Reagenti*

4.1. Agente di fissazione

4.1.1. Cloralio idrato (acquoso, 60% p/v)
4.1.2. Olio di paraffina

4.2. Agente di concentrazione

4.2.1. Tetracloroetilene (densità: 1,62)

4.3. Reagenti di colorazione

4.3.1. Reagente di Bradford
4.3.2. Iodio/soluzione di ioduro di potassio
4.3.3. Reagente di Millon
4.3.4. Reagente per la cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g NaOH/100 ml H_2O)

I reagenti elencati possono essere sostituiti con altri che producono i medesimi risultati.

5. *Attrezzatura e accessori*

5.1. Bilancia analitica (allo 0,001 g)
5.2. Strumenti per la frantumazione (raspa, polverizzatore, ecc.)
5.3. Setaccio a maglie quadrate di ampiezza da 0,1 a 2 mm
5.4. Stereomicroscopio (ingrandimento fino a 50 volte)
5.5. Microscopio composto (ingrandimento fino a 400 volte), luce trasmessa/luce polarizzata
5.6. Normale vetreria da laboratorio

6. *Procedura*

Almeno 10 g di campione, eventualmente triturati con strumenti idonei se in pellet, vengono suddivisi in due parti rappresentative, una di almeno 5 g per la frazione setacciata (6.1.) e l'altra di almeno 2 g per il sedimento concentrato (6.2.). Per agevolare l'identificazione si consiglia la colorazione con uno degli appositi reagenti (6.3.).

6.1. Identificazione dei costituenti di origine animale nelle frazioni setacciate
Almeno 5 g del campione vengono passati al setaccio (5.3.) in almeno due frazioni. La frazione setacciata > 0,5 mm (o una sua parte rappresentativa) è stesa in uno strato sottile su un supporto adeguato e osservata sistematicamente allo stereomicroscopio (5.4.) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.
Le sezioni preparate con la frazione setacciata < 0,5 mm sono osservate sistematicamente al microscopio composto (5.5.) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

6.2. Identificazione dei costituenti di origine animale nel sedimento concentrato
Almeno 2 g (con un'approssimazione di 0,001 g) del campione sono pesati in una provetta o in un imbuto separatore e trattati con almeno 15 ml di tetracloroetilene (4.2.1.) Dopo aver mescolato/agitato la miscela ripetutamente e averla lasciata decantare per un tempo sufficiente (non meno di 1 minuto e non oltre 2-3 minuti), si separa il sedimento.
Il sedimento è essiccato sotto cappa e successivamente pesato (con un'approssimazione di 0,001 g). La pesatura è necessaria solo se è richiesta una stima. L'intero sedimento essiccato, o una sua parte, è poi esaminato allo stereomicroscopio (5.4.) e al microscopio composto (5.5.) per identificare i costituenti ossei.

6.3. Utilizzo degli agenti di fissazione e di colorazione
L'identificazione al microscopio dei costituenti di origine animale può essere agevolata utilizzando speciali agenti di fissazione e di colorazione:

Idrato di cloralio (4.1.1.): riscaldando con precauzione, le strutture cellulari diventano più visibili, in quanto i grani di amido si gelatinizzano e i contenuti indesiderati della cellula vengono espulsi.

Olio di paraffina (4.1.2.):	i costituenti ossei possono essere chiaramente identificati nell'agente di fissazione in quanto la maggior parte delle lacune rimangono piene d'aria e si presentano come cavità nere delle dimensioni di 5-15 µm.
Reagente di Bradford (4.3.1.):	è utilizzato per l'individuazione delle proteine (tipica colorazione blu); diluire 1:4 circa con acqua.
Iodio/soluzione di ioduro di potassio (4.3.2.):	è utilizzata per l'individuazione dell'amido (colorazione blu-violetta) e delle proteine (colorazione giallo-arancione); può essere diluita se necessario.
Reagente di Millon (4.3.3.):	riscaldando con precauzione, i costituenti ossei acquistano una colorazione rosa.
Reagente per la cistina (4.3.4.):	riscaldando con precauzione, i costituenti contenenti cistina (peli, piume, ecc.) acquistano una colorazione nero-bruna.

7. *Calcolo e valutazione*

L'applicazione delle disposizioni del presente punto è obbligatoria nei casi in cui si proceda a una stima quantitativa dei costituenti di origine animale.
Il calcolo può essere effettuato solo se i costituenti di origine animale contengono frammenti ossei.
Nei preparati al microscopio si possono distinguere i frammenti di ossa delle specie terrestri a sangue caldo (ossia mammiferi e uccelli) dai diversi tipi di ossa di pesce grazie alle tipiche lacune. La proporzione di costituenti di origine animale nel campione di materiale è valutata prendendo in considerazione:

- la percentuale stimata (peso %) di frammenti ossei nel sedimento concentrato, e
- la proporzione di osso (peso %) nei costituenti di origine animale.

La stima deve essere basata su almeno tre preparati e almeno cinque campi per preparato. Nelle miscele di alimenti, il sedimento concentrato contiene generalmente non solo frammenti di ossa di animali terrestri e di lische di pesce, ma anche altre particelle dal peso specifico elevato, come ad esempio minerali, sabbia, frammenti di vegetali lignificati, ecc..

7.1. Stima della percentuale di frammenti ossei

$$\text{Frammenti di ossa di animali terrestri (\%)} = \frac{S \times c}{W}$$

$$\text{Frammenti di lische e scaglie di pesce (\%)} = \frac{S \times d}{W}$$

dove:
S = peso del sedimento (mg)

c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento
d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento
W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)

7.2. Stima dei costituenti di origine animale
La proporzione di ossa nei prodotti di origine animale può variare considerevolmente (la percentuale di ossa nelle farine di carne e ossa è dell'ordine del 50-60%, nelle farine di carne del 20-30%; nelle farine di pesce il tenore di ossa e di scaglie varia in funzione della categoria e dell'origine della farina di pesce, ma è normalmente compreso tra il 10 e il 20%).
Se si conosce il tipo di farina animale contenuta nel campione, è possibile effettuare delle stime:

$$\text{Stima del contenuto dei costituenti di animali terrestri (\%)} = \frac{S \times c}{W \times f} \times 100$$

$$\text{Stima del contenuto dei costituenti di pesce (\%)} = \frac{S \times d}{W \times f} \times 100$$

dove:
S = peso del sedimento (mg)
c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento
d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento
f = fattore di correzione per la proporzione di ossa nei costituenti di origine animale presenti nel campione esaminato
W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)

8. *Presentazione dei risultati dell'esame*

I diversi casi potrebbero essere presentati nella maniera seguente:

8.1. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato non sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (come definiti al punto 1).

8.2. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale ([1]).
In questo caso i risultati dell'esame, se necessario, possono essere specificati come segue.

8.2.1. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono state rinvenute piccole quantità di costituenti di origine animale ([1]).

[1] Indicare qui il tipo di costituenti trovato, ad esempio ossa di animali terrestri o ossa di pesce, componenti di carne, ecc..

8.2.2. In funzione dell'esperienza dell'analista:

- per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale ([1]); il tenore di frammenti ossei (pesce/animali terrestri: nel caso di frammenti ossei di animali terrestri, per l'eventuale distinzione tra frammenti ossei di pollame e di mammiferi vedasi osservazione al punto 9.3.) è stimato nell'ordine di grandezza del ...%, pari al ...% di costituenti di origine animale calcolato sulla base del ...% di ossa nel prodotto dei costituenti di origine animale (fattore di correzione f utilizzato); oppure:
- per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale ([1]) in quantità misurabili.

Per i casi di cui ai punti 8.2., 8.2.1. e 8.2.2., qualora siano identificate ossa di animali terrestri, la relazione deve riportare la seguente clausola aggiuntiva:

«Non si può escludere la possibilità che i costituenti sopra descritti provengano da mammiferi».

Detta clausola non è necessaria qualora sia stato determinato se i frammenti ossei di animali terrestri provengano da pollame o da mammiferi (cfr. osservazione al punto 9.3.).

9. *Osservazioni*

9.1. Qualora il sedimento concentrato contenga numerosi costituenti di grandi dimensioni, si consiglia di setacciarlo in due frazioni (ossia utilizzando un setaccio di 320 μ). La frazione contenente i costituenti di grandi dimensioni può essere esaminata come una preparazione all'olio di paraffina allo stereomicroscopio in trasparenza, mentre la frazione con i costituenti più fini va osservata al microscopio composto.

9.2. Il sedimento concentrato ottenuto (6.2.) può, se necessario, essere ulteriormente suddiviso utilizzando un agente di concentrazione a densità superiore.

9.3. In funzione dell'esperienza dell'analista, si possono distinguere i costituenti derivanti da mammiferi da quelli derivanti da pollame sulla base di specifiche caratteristiche istologiche.

---

[1] Indicare qu[illegible] tipo di costituenti trovato, ad esempio ossa di animali terrestri o ossa di pesce, componenti di carne, ecc..

00A5209

DECRETO 30 settembre 1999.

Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali e di soppressione di altri metodi inerenti al controllo del medesimo settore merceologico - supplemento n. 15.

L'ISPETTORATO
CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva 99/27/CE della Commissione del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L118 del 6 maggio 1999;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplemento n. 13;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale sono stati approvati quali metodiche adottate in sede comunitaria i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico» - supplemento n. 2, nel cui allegato sono descritti, tra l'altro: la determinazione dell'essenza di senape e della teobromina, la determinazione del retinolo (vitamina A), del contenuto in amido (metodo alla pancreatina), la determinazione dell'amprolium, dell'etopabato, della dinitolmide (DOT), della nicarbazina e del menadione (Vitamina K3);

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le succitate norme nazionali a quelle comunitarie previste dalla predetta direttiva 99/27/CE;.

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 15, allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il metodo: «Determinazione dell'amprolium», descritto nel supplemento n. 2 di cui al precitato decreto ministeriale 18 luglio 1975, è sostituito dal corrispondente metodo «Determinazione dell'amprolium» descritto nell'allegato al presente decreto.

2. I metodi: «Determinazione dell'essenza di senape e della teobromina, determinazione del retinolo (vitamina A), determinazione del contenuto in amido (metodo alla pancreatina), determinazione dell'etopabato, determinazione della dinitolmide (DOT), determinazione della nicarbazina, determinazione del menadione (Vitamina K3), descritti nel supplemento n. 2 di cui al surrichiamato decreto ministeriale 18 luglio 1975, sono soppressi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

L'Ispettore generale capo
per la repressione delle frodi
AMBROSIO

p. Il Ministro delle finanze
DEL GIUDICE

p. Il Ministro della sanità
MARABELLI

p. Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 15

- Determinazione dell'amprolium
- Determinazione del diclazuril
- Determinazione del carbadox

DETERMINAZIONE DELL'AMPROLIUM

Cloridrato del cloruro di 1-[(4-ammino-2 - propil-5 pirimidinil)metil]-2-picolinio

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il presente metodo serve per la determinazione dell'amprolium negli alimenti per animali e nelle premiscele. Il limite di rivelazione è di 1 mg/kg, il limite di determinazione è di 25 mg/kg.

2. *Principio*

Il campione viene estratto con una miscela metanolo/acqua. Dopo diluizione dell'estratto con una fase mobile e filtrazione per membrana, il contenuto di amprolium viene determinato per cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) a scambio cationico, impiegando un rivelatore UV.

3. *Reattivi*

3.1. Metanolo.
3.2. Acetonitrile, per HPLC.
3.3. Acqua, per HPLC.
3.4. Soluzione di fosfato monosodico, c = 0,1 mol/l:
in un matraccio tarato da 1000 ml, sciogliere 13,80 g di fosfato monosodico monoidrato in acqua (3.3.), portare a volume con acqua (3.3.) e mescolare.
3.5. Soluzione di perclorato sodico, c = 1,6 mol/l:
in un matraccio tarato da 1000 ml, sciogliere 224,74 g di perclorato sodico monoidrato in acqua (3.3.), portare a volume con acqua (3.3.) e mescolare.
3.6. Fase mobile per HPLC (cfr. osservazione 9.1.):
miscela di acetonitrile (3.2.), soluzione di fosfato monosodico (3.4.) e soluzione di perclorato sodico (3.5.), 450 + 450 + 100 (v + v + v). Prima dell'impiego, filtrare attraverso filtro a membrana da 0,22 µm (4.3.) e degassare la soluzione [ad esempio nel bagno ad ultrasuoni (4.4.), per almeno 15 minuti].
3.7. Sostanza di riferimento (*standard*):
cloridrato di 1-[(4-ammino-2-propilpirimidin5-il)metil]-2-metil-piridinio (amprolium, E 750), di purezza garantita (cfr. osservazione 9.2.).

3.7.1. Soluzione madre di amprolium, 500 µg/ml:
in un matraccio tarato da 100 ml, pesare 50 mg di standard (amprolium, 3.7.) con l'approssimazione di 0,1 mg; sciogliere in 80 ml di metanolo (3.1.) e collocare per 10 minuti il matraccio in bagno ad ultrasuoni (4.4.). Dopo il trattamento ultrasonico raffreddare la soluzione a temperatura ambiente, portare a volume con acqua e mescolare. A temperatura ≤ 4°C la soluzione rimane stabile per un mese.

3.7.2. Soluzione intermedia di amprolium, 50 μg/ml:
in un matraccio tarato da 50 ml, pipettare 5,0 ml della soluzione madre (3.7.1.), portare a volume col solvente di estrazione (3.8.) e mescolare. A temperatura≤ 4°C la soluzione rimane stabile per un mese.

3.7.3. Soluzioni di taratura:
trasferire 0,5, 1,0 e 2,0 ml della soluzione intermedia (3.7.2.) in una serie di matracci tarati da 50 ml. Portare a volume con la fase mobile (3.6.) e mescolare. Queste soluzioni corrispondono rispettivamente a 0,5, 1,0 e 2,0 μg/ml di amprolium. Esse vanno preparate estemporaneamente prima dell'uso.

3.8. Solvente di estrazione:
miscela metanolo (3.1.) - acqua 2 + 1 (v + v).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Apparecchiatura HPLC con sistema di iniezione adeguato a volumi da 100 μl.

4.1.1. Colonna per cromatografia in fase liquida, 125 mm × 4 mm, a scambio cationico (riempimento: Nucleosil 10 SA, 10 μm, od equivalente).

4.1.2. Rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile, o rivelatore a serie di diodi.

4.2. Filtro a membrana in PTFE, da 0,45 μm.

4.3. Filtro a membrana, da 0,22 μm.

4.4. Bagno ad ultrasuoni.

4.5. Agitatore meccanico o magnetico.

5. *Modo di operare*

5.1. Generalità

5.1.1. Bianco
Per poter procedere alla prova di recupero (5.1.2.) è necessario disporre di un mangime di riferimento (bianco), di tipo simile a quello del campione e da utilizzare come termine di confronto. L'analisi non deve evidenziare la presenza di quantità rilevabili di amprolium o di sostanze capaci di interferire.

5.1.2. Prova di recupero
Deve essere eseguita una prova di recupero analizzando il "bianco" addizionato di una quantità di amprolium analoga a quella presente nel campione. Per ottenere una concentrazione di 100 mg/kg, trasferire 10,0 ml della soluzione madre (3.7.1.) in una beuta da 250 ml, e concentrare evaporando fino a 0,5 ml circa. Aggiungere 50 g di "bianco", mescolare accuratamente e lasciar riposare per 10 minuti agitando nuovamente varie volte prima di procedere all'estrazione (5.2.).
Se non fosse disponibile un "bianco" di tipo simile a quello del campione (cfr. 5.1.1.), la prova di recupero può essere eseguita col metodo di addizione della sostanza di riferimento. In questo caso, un'aliquota del campione da analizzare viene addizionata di una quantità nota di

amprolium, analoga a quella già presente. Quest'aliquota viene analizzata insieme ad una del campione non addizionato, e il recupero può essere calcolato per differenza.

5.2. Estrazione

5.2.1. Premiscele (contenenti meno dell'1% di amprolium) ed alimenti per animali
In una beuta da 500 ml, pesare con l'approssimazione di 0,01 g un'adeguata quantità del campione (da 5 a 40 g, secondo il suo contenuto in amprolium), ed aggiungere 200 ml di solvente di estrazione (3.8.). Collocare la beuta nel bagno (4.4.) e lasciarvela per 15 minuti. Togliere la beuta dal bagno ad ultrasuoni e mantenerla per un'ora sotto agitazione meccanica o magnetica (4.5.). Diluire un'aliquota dell'estratto con la fase mobile (3.6.) fino a un contenuto di amprolium dell'ordine di 0,5-2 μg/ml, poi mescolare. Filtrare per filtro a membrana (4.2.) da 5 a 10 ml della soluzione diluita.

5.2.2. Premiscele (contenuto > dell'1% di amprolium) ed alimenti per animali
In una beuta da 500 ml, pesare con l'approssimazione di 0,001 g un'adeguata quantità del campione (da 1 a 5 g, secondo il suo contenuto in amprolium) ed aggiungere 200 ml di solvente di estrazione (3.8.). Collocare la beuta nel bagno ad ultrasuoni (4.4.) e lasciarvela per 15 minuti. Togliere la beuta dal bagno ad ultrasuoni e mantenerla per un'ora sotto agitazione meccanica o magnetica (4.5.). Diluire un'aliquota dell'estratto con la fase mobile (3.6.) fino a un contenuto di amprolium dell'ordine di 0,5-2 μg/ml, poi mescolare. Filtrare per filtro a membrana (4.2.) da 5 a 10 ml della soluzione diluita.

5.3. Determinazione HPLC

5.3.1. Parametri:
Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché si ottengano risultati equivalenti.

Colonna analitica (4.1.1.):	125 mm × 4 mm, a scambio cationico, riempita con Nucleosil 10 SA, 10 μm, od equivalente.
Fase mobile (3.6.):	miscela di acetonitrile (3.2.), soluzione di fosfato monosodico (3.4.) e soluzione di perclorato sodico (3.5.), 450 + 450 + 100 (V + V + V).
Velocità di flusso:	0,7-1 ml/min.
Lunghezza d'onda di rivelazione:	264 nm
Volume di iniezione:	100 μl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando varie volte la soluzione di taratura (3.7.3.) contenente 1,0 µg/ml, fino a costanza dell'altezza dei picchi e dei tempi di ritenzione.

5.3.2. Curva di taratura

Iniettare più volte ciascuna soluzione di taratura (3.7.3.) varie volte, e determinare le altezze (le superfici) medie dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare la curva di taratura, riportando in ordinata le altezze (le superfici) medie dei picchi delle soluzioni di taratura, e in ascissa le corrispondenti concentrazioni, espresse in µg/ml.

5.3.3. Soluzione del campione

Iniettare più volte le soluzioni campione (5.2.), impiegando lo stesso volume di quello prelevato per le soluzioni di taratura e determinare le altezze (le superfici) medie dei picchi dell'amprolium.

6. *Calcolo dei risultati*

Partendo dall'altezza (dalla superficie) media dei picchi dell'amprolium nella soluzione del campione, determinare la concentrazione di tale soluzione, espressa in µg/ml, riportandosi alla curva di taratura (5.3.2.).
Il contenuto w di amprolium nel campione, espresso in mg/kg, è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{V \cdot \delta \cdot f}{m} [mg / kg]$$

dove:
V = volume del solvente di estrazione (3.8.) in ml, secondo (5.2.) (cioè: 200 ml);
δ = concentrazione in amprolium dell'estratto del campione (5.2.), espressa in µg/ml;
f = fattore di diluizione secondo (5.2.);
m = massa dell'aliquota esaminata, espressa in g.

7. *Convalida dei risultati*

7.1. Identità

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia, oppure mediante un rivelatore a serie di diodi che permetta di confrontare gli spettri dell'estratto del campione (5.2.) e della soluzione di taratura (3.7.3.) contenente 2,0 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

A un estratto del campione (5.2.) viene aggiunto un quantitativo adeguato della soluzione di taratura (3.7.3). Il quantitativo di amprolium aggiunto deve essere analogo a quello di amprolium rilevato nell'estratto del campione.

Soltanto l'altezza del picco dell'amprolium deve essere aumentata, tenendo conto del quantitativo aggiunto e della diluizione dell'estratto.

L'ampiezza del picco, a mezza altezza, deve rientrare nel 10% in più o in meno dell'ampiezza iniziale del picco dell'amprolium per l'estratto del campione non addizionato.

7.1.2. Rivelazione mediante serie di diodi

I risultati vengono valutati secondo i seguenti criteri:

a) la lunghezza d'onda di assorbimento massimo degli spettri del campione e dello standard, registrata al vertice del picco sul cromatogramma, deve rientrare in un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione mediante serie di diodi essa è generalmente di 2 nm;

b) fra 210 e 320 nm, gli spettri del campione e dello standard registrati al vertice del picco sul cromatogramma non debbono essere diversi per le parti dello spettro situate fra il 10 e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in tutti i punti osservati lo scarto fra gli spettri non supera il 15% dell'assorbanza dello standard dell'analita;

c) fra 210 e 320 nm,, gli spettri della curva ascendente, del vertice e della curva discendente del picco prodotta dall'estratto del campione non devono essere diversi gli uni dagli altri per le parti dello spettro situate fra il 10% e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in tutti i punti osservati lo scarto fra gli spettri non supera il 15% dell'assorbanza dello spettro del vertice del picco.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare:

- il 15%, rispetto al valore più elevato per i contenuti di amprolium compresi fra 25 mg/kg e 500 mg/kg;
- 75 mg/kg, per i contenuti di amprolium compresi fra 500 mg/kg e 1000 mg/kg;
- il 7,5%, rispetto al valore più elevato per i contenuti di amprolium superiori a 1000 mg/kg.

7.3. Recupero

Per un campione addizionato (bianco), il recupero non deve essere inferiore al 90%.

8. *Risultati di uno studio collaborativo*

È stato organizzato uno studio collaborativo durante il quale sono stati analizzati tre alimenti per pollame (campioni 1-3), un alimento minerale (campione 4) ed una premiscela (campione 5). I risultati dello studio figurano nella seguente tabella:

	Campione 1 (bianco)	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5
L	14	14	14	14	15
N	56	56	56	56	60
Media [mg/kg]	---	45,5	188	5129	25140
s_r [mg/kg]	---	2,26	3,57	178	550
CV_r [%]	---	4,95	1,90	3,46	2,20
s_R [mg/kg]	---	2,95	11,8	266	760
CV_R [%]	---	6,47	6,27	5,19	3,00
Contenuto nominale [mg/kg]	---	50	200	5000	25000

L: numero di laboratori
N: numero di valori individuali
s_r: deviazione standard della ripetibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità
s_R: deviazione standard della riproducibilità
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità

9. *Osservazioni*

9.1. Se il campione contiene tiamina, la relativa picco compare nel cromatogramma poco prima di quella dell'amprolium. Secondo questo metodo, l'amprolium e la tiamina debbono essere separati. Se l'amprolium e la tiamina non vengono separati dalla colonna (4.1.1.) impiegata col presente metodo, sostituire con metanolo fino al 50% della porzione di acetonitrile della fase mobile (3.6.).

9.2. Secondo la farmacopea britannica, lo spettro di una soluzione di amprolium (c = 0,02 mol/l) in acido cloridrico (c = 0,1 mol/l) mostra dei massimi a 246 nm e 262 nm. La densità ottica deve essere di 0,84 a 246 nm e 0,80 a 262 nm.

9.3. L'estratto deve essere sempre diluito con la fase mobile, poiché altrimenti il tempo di ritenzione del picco dell'amprolium potrebbe spostarsi significativamente per effetto delle variazioni della forza ionica.

DETERMINAZIONE DEL DICLAZURIL

2,6 cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-[4,5-diidro-3,5-dioxo-1.2.4-triazin-2(3H)-vilbenzenacetonitrile

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il presente metodo serve per la determinazione del diclazuril negli alimenti per animali e nelle premiscele. Il limite di rivelazione è di 0,1 mg/kg, il limite di determinazione è di 0,5 mg/kg.

2. *Principio*

Dopo aggiunta di uno standard interno, il campione viene estratto con metanolo acidificato. Nel caso degli alimenti, un'aliquota dell'estratto viene purificata su una cartuccia C 18 per estrazione in fase solida. Il diclazuril viene eluito dalla cartuccia con una miscela di metanolo acidificato ed acqua. Dopo evaporazione, il residuo viene ripreso con DMF/acqua. Nel caso delle premiscele, l'estratto viene evaporato ed il residuo viene ripreso DMF/acqua. Il contenuto di diclazuril viene determinato per cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), a gradiente ternario e fase inversa, impiegando un rivelatore UV.

3. *Reattivi*

3.1. Acqua, per HPLC.
3.2. Acetato di ammonio.
3.3. Solfidrato di tetrabutilammonio (TBHS).
3.4. Acetonitrile, per HPLC.
3.5. Metanolo, per HPLC.
3.6. N,N-dimetilformammide (DMF).
3.7. Acido cloridrico, p_{20} = 1,19 g/ml.
3.8. Soluzione di riferimento (*standard*): (+)-4-clorofenil[2,6-dicloro-4-(2,3,4,5-tetraidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitrile (diclazuril II-24, E 771), di purezza garantita.

3.8.1. Soluzione madre di diclazuril, 500 µg/ml:
in un matraccio tarato da 50 ml, pesare 25 mg di standard (diclazuril, 3,8) con l'approssimazione di 0,1 mg. Sciogliere in DMF (3.6.), portare a volume con DMF (3.6.) e mescolare. Avvolgere il matraccio con foglio d'alluminio (od impiegare un matraccio in vetro scuro) e conservare in frigorifero. A temperatura ≤ 4°C, la soluzione rimane stabile per un mese.

3.8.2. Soluzione standard di diclazuril, 50 µg/ml:
trasferire 5,00 ml della soluzione madre (3.8.1.) in un matraccio tarato da 50 ml, portare a volume con DMF (3.6.) e mescolare. Avvolgere il matraccio con foglio d'alluminio (od impiegare un matraccio in vetro scuro) e conservare in frigorifero. A temperatura di ≤ 4°C, la soluzione rimane stabile per un mese.

3.9. Standard interno: 2,6 cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-[4,5-diidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yi]benzen-acetonitrile, E 771.

3.9.1. Soluzione madre dello standard interno, 500 µg/ml:
in un matraccio tarato da 50 ml, pesare 25 mg dello standard interno (3.9.) con l'approssimazione di 0,1 mg. Sciogliere in DMF (3.6.), portare a volume con DMF (3.6.) e mescolare. Avvolgere il matraccio con foglio d'alluminio (od impiegare un matraccio in vetro scuro) e conservare in frigorifero. A temperatura ≤ 4°C, la soluzione rimane stabile per un mese.

3.9.2. Soluzione dello standard interno, 50 µg/ml:
trasferire 5,00 ml della soluzione madre dello standard interno (3.9.1.) in un matraccio tarato da 50 ml, portare a volume con DMF (3.6.) e mescolare. Avvolgere il matraccio con foglio d'alluminio (od impiegare un matraccio in vetro scuro) e conservare in frigorifero. A temperatura non superiore a 4°C, il soluzione rimane stabile per un mese.

3.9.3. Soluzione dello standard interno per le premiscele, p/1000 mg/ml (p = contenuto nominale di diclazuril nella premiscela, in mg/kg):
in un matraccio tarato da 100 ml, pesare p/10 mg dello standard interno con l'approssimazione di 0,1 mg. Sciogliere in DMF (3.6.) in bagno ad ultrasuoni (4.6.), portare a volume con DMF (3.6.) e mescolare. Avvolgere il matraccio con foglio d'alluminio (od impiegare un matraccio in vetro scuro) e conservare in frigorifero. A temperatura ≤ 4°C, la soluzione rimane stabile per un mese.

3.10. Soluzione di taratura, 2µg/ml:
in un matraccio tarato da 50 ml, pipettare 2,00 ml di soluzione standard di diclazuril (3.8.2.) e 2,00 ml di soluzione dello standard interno (3.9.2.). Aggiungere 16 ml di DMF (3.6.), portare a volume con acqua e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.

3.11. Cartuccia C 18 per estrazione in fase solida (es.: Bond Elut). Misura: 1 cm. Massa adsorbente: 100 mg.

3.12. Solvente di estrazione: metanolo acidificato:
pipettare 5,0 ml di acido cloridrico (3.7.) in 1000 ml di metanolo (3.5.) e mescolare.

3.13. Fase mobile per HPLC.
Eluente A: soluzione di acetato di ammonio - solfidrato di tetrabutilammonio.

3.13.1. Sciogliere 5 g di acetato d'ammonio (3.2.) e 3,4 g di TBHS (3.3.) in 1000 ml d'acqua (3.1.) e mescolare.

3.13.2. Eluente B: acetonitrile (3.4.).

3.13.3. Eluente C: metanolo (3.5.).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Agitatore meccanico.

4.2. Apparecchiatura per HPLC a gradiente ternario:

4.2.1. Colonna per cromatografia in fase liquida, 100 mm × 4,6 mm, con riempimento in Hypersil ODS da 3 µm, od equivalente.

4.2.2. Rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile, o rivelatore a serie di diodi.

4.3. Evaporatore rotante sotto vuoto.
4.4. Filtro a membrana, 0,45µm.
4.5. Collettore da vuoto.
4.6. Bagno ad ultrasuoni.

5. *Modo di operare*

5.1. Generalità

5.1.1. Bianco
È necessario disporre di un mangime di riferimento (bianco), nel quale dev'essere verificata l'assenza di diclazuril e di sostanze capaci di interferire. Il bianco deve essere di tipo simile a quello del campione, e la sua analisi non deve evidenziare la presenza di diclazuril o di sostanze capaci di interferire.

5.1.2. Prova di recupero
Deve essere eseguita una prova di recupero analizzando il bianco addizionato di una quantità di diclazuril analoga a quella presente nel campione. Per ottenere una concentrazione di 1 mg/kg, aggiungere 0,1 ml della soluzione madre (3.8.1.) a 50 g di "bianco", mescolare accuratamente e lasciar riposare per 10 minuti, agitando nuovamente varie volte prima di procedere all'estrazione (5.2.).
Se non fosse disponibile un "bianco" di tipo simile a quello del campione (cfr. 5.1.1.), la prova di recupero può essere eseguita col metodo di addizione della sostanza di riferimento. In questo caso, un'aliquota del campione da analizzare viene addizionata di una quantità nota di diclazuril, analoga a quella già presente. Quest'aliquota viene analizzata insieme ad una del campione non addizionato, ed il recupero può essere calcolato per differenza.

5.2. Estrazione

5.2.1. Alimenti
Pesare 50 g circa del campione con l'approssimazione di 0,01 g. Trasferire in una beuta da 500 ml, aggiungere 1,00 ml di soluzione dello standard interno (3.9.2.) e 200 ml di solvente di estrazione (3.12.), poi coprire il recipiente. Mantenere sotto agitazione la miscela per una notte, nell'agitatore (4.1.). Lasciar depositare per 10 minuti. Trasferire un'aliquota da 20 ml del surnatante in un adatto contenitore in vetro e diluire con 20 ml d'acqua. Trasferire questa soluzione in una cartuccia di estrazione (3.11.) e filtrare sotto vuoto (4.5.). Lavare la cartuccia con 25 ml di una miscela di solvente di estrazione (3.12.) e d'acqua, 65 + 35 (V + V). Eliminare le frazioni raccolte ed eluire la mescolanza con 25 ml di una miscela di solvente di estrazione (3.12.) e d'acqua, 80 + 20 (V + V). Evaporare questa frazione a 60°C, nell'evaporatore rotante (4.3.), fino a secchezza incipiente. Riprendere il residuo con 1,0 ml di DMF (3.6.),

aggiungere 1,5 ml d'acqua (3.1.) e mescolare. Filtrare per filtro a membrana (4.4.). Procedere alla determinazione HPLC (5.3.).

5.2.2. Premiscele

Pesare 1 g circa del campione, con l'approssimazione di 0,01 g. Trasferire in una beuta da 500 ml, aggiungere 1,00 ml di soluzione dello standard interno (3.9.3.) e 200 ml di solvente di estrazione (3.12.), poi coprire il recipiente. Agitare per una notte sull'agitatore (4.1.). Lasciare depositare per 10 minuti. Trasferire un'aliquota da 10000/p ml (p = contenuto nominale di diclazuril nella premiscela, espresso in mg/kg) del surnatante in un matraccio a fondo arrotondato di dimensioni convenienti. Evaporare nell'evaporatore rotante (4.3.), sotto pressione ridotta e a 60°C, fino a secchezza incipiente. Riprendere il residuo con 10,0 ml di DMF (3.6.), aggiungere 15,0 ml d'acqua (3.1.) e mescolare. Procedere alla determinazione HPLC (5.3.).

5.3. Determinazione HPLC

5.3.1. Parametri

Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché si ottengano risultati equivalenti.

Colonna cromatografica in fase liquida (4.2.1.):	100 mm × 4,6 mm, con Hypersil ODS, riempimento da 3 μm, od equivalente.
Fase mobile:	Eluente A (3.13.1.): soluzione acquosa di acetato di ammonio e di solfidrato di tetrabutilammonio Eluente B (3.13.2.): acetonitrile Eluence C (3.13.3.): metanolo.
Gradiente di eluizione:	• gradiente lineare • condizioni iniziali: A + B + C = 60 + 20 + 20 (V + V + V) • dopo 10 minuti, gradiente di eluizione per 30 minuti fino a: A + B + C = 45 + 20 + 35 (V + V + V) Risciacquare con B per 10 minuti
Velocità di flusso:	1,5 - 2 ml/min.
Volume di iniezione:	20 μl
Lunghezza d'onda di rivelazione:	280 nm

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando più volte la soluzione di taratura (3.10.), contenente 2 μg/ml, fino a costanza dell'altezza dei picchi e dei tempi di ritenzione.

5.3.2. Soluzione di taratura

Iniettare più volte 20 μl della soluzione di taratura (3.10.) e determinare l'altezza (la superficie) media dei picchi del diclazuril e dello standard interno.

5.3.3. Soluzione del campione
Iniettare più volte 20 μl della soluzione del campione (5.2.1. o 5.2.2.) e determinare l'altezza (la superficie) media dei picchi del diclazuril e dello standard interno.

6. *Calcolo dei risultati*

6.1. Alimenti
Il contenuto w di diclazuril nel campione, espresso in mg/kg, è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{h_{d,s} \cdot h_{i,c}}{h_{i,s} \cdot h_{d,c}} \cdot \frac{\delta_{d,c} \cdot 10V}{m} \left[mg / kg\right]$$

dove:

$h_{d,s}$ = altezza (superficie) del picco del diclazuril nella soluzione del campione (5.2.1.);
$h_{i,s}$ = altezza (superficie) del picco dello standard interno nella soluzione del campione (5.2.1.);
$h_{d,c}$ = altezza (superficie) del picco del diclazuril nella soluzione di taratura (3.10.);
$h_{i,c}$ = altezza (superficie) del picco dello standard interno nella soluzione di taratura (3.10.);
$\delta_{d,c}$ = concentrazione del diclazuril nella soluzione di taratura, μg/ml (3.10.);
m = massa dell'aliquota analizzata, g;
V = volume dell'estratto del campione secondo 5.2.1. (cioè: 2,5 ml).

6.2. Premiscele
Il contenuto w di diclazuril nel campione, espresso in mg/kg, è data dalla seguente formula:

$$w = \frac{h_{d,s} \cdot h_{i,c}}{h_{i,s} \cdot h_{d,c}} \cdot \frac{\delta_{d,c} \cdot 0{,}02V \cdot p}{m} \left[mg / kg\right]$$

dove:

$h_{d,c}$ = altezza (superficie) del picco del diclazuril nella soluzione di taratura (3.10.);
$h_{i,c}$ = altezza (superficie) del picco dello standard interno nella soluzione di taratura (3.10.);
$h_{d,s}$ = altezza (superficie) del picco del diclazuril nella soluzione del campione (5.2.2.);
$h_{i,s}$ = altezza (superficie) del picco dello standard interno nella soluzione del campione (5.2.2.);
$\delta_{d,c}$ = concentrazione del diclazuril nella soluzione di taratura (3.10.);
m = massa dell'aliquota analizzata, g;
V = volume dell'estratto del campione secondo 5.2.2. (cioè: 2,5 ml);

p = contenuto nominale di diclazuril nella premiscela, mg/kg.

7. *Convalida dei risultati*

7.1. Identità

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia, oppure mediante un rivelatore a serie di diodi che permetta di confrontare gli spettri dell'estratto del campione (5.2.1. o 5.2.2.) e della soluzione di taratura (3.10.).

7.1.1. Co-cromatografia

A un estratto del campione (5.2.1. o 5.2.2.) viene aggiunto un quantitativo adeguato della soluzione di taratura (3.10.). Il quantitativo di diclazuril aggiunto deve essere analogo a quello di diclazuril trovato nell'estratto del campione.

Debbono essere aumentate soltanto le altezze dei picchi del diclazuril e dello standard interno, tenendo conto dei quantitativi aggiunti e della diluizione dell'estratto. L'ampiezza dei picchi, a metà altezza, deve rientrare nel ± 10% dell'ampiezza iniziale del picco del diclazuril o di quella dello standard interno del campione non addizionato.

7.1.2. Rivelazione mediante serie di diodi

I risultati vengono valutati secondo i seguenti criteri:

a) la lunghezza d'onda dell'assorbimento massimo degli spettri del campione e dello standard, registrata al vertice del picco sul cromatogramma, deve rientrare in un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione mediante serie di diodi, essa è generalmente di ± 2 nm;

b) fra 210 e 320 nm, gli spettri del campione e dello standard registrati al vertice del picco sul cromatogramma non debbono essere diversi per le parti dello spettro situate fra il 10 e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in tutti i punti osservati lo scarto fra gli spettri non supera il 15% dell'assorbanza dello standard dell'analita;

c) fra 210 e 320 nm, gli spettri della curva ascendente, del vertice e della curva discendente del picco prodotta dall'estratto del campione non debbono essere diversi gli uni dagli altri per le parti dello spettro situate fra il 10% e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in tutti i punti osservati lo scarto fra gli spettri non supera il 15% dell'assorbanza dello spettro del vertice del picco.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni in parallelo, effettuate sullo stesso campione, non deve superare:

- il 30% rispetto al valore più elevato, per i contenuti di diclazuril compresi tra 0,5 mg/kg e 2,5 mg/kg;
- 0,75 mg/kg, per i contenuti di diclazuril compresi fra 2,5 mg/kg e 5 mg/kg;

- il 15% rispetto al valore più elevato, per i contenuti di diclazuril oltre 5 mg/kg.

7.3. Recupero
Per un campione addizionato (bianco), il recupero non deve essere inferiore all'80%.

8. *Risultati di uno studio collaborativo*

È stato organizzato uno studio collaborativo, nel corso del quale 5 campioni sono stati analizzati da 11 laboratori. Questi campioni consistevano di due premiscele; una era mescolata con una matrice organica (O 100) e l'altra con una matrice inorganica (A 100). Il contenuto teorico era di 100 mg diclazuril/kg. I tre mangimi misti per il pollame sono stati preparati da tre diversi produttori (NL) (L1/Z1/K1). Il contenuto teorico era di 1 mg diclazuril /kg. Ai laboratori è stato chiesto di analizzare ciascun campione una sola volta o in duplicato (maggiori informazioni. *Journal of AOAC International, Volume 77, n. 6, 1994, p. 1359-1361*). I risultati sono riportati nella tabella che segue:

	Campione 1 A 100	Campione 2 O 100	Campione 3 L1	Campione 4 Z1	Campione 5 K1
L	11	11	11	11	11
N	19	18	19	19	12
Media	100,8	103,5	0,89	1,15	0,89
S_r [mg/kg]	5,88	7,64	0,15	0,02	0,03
CV_r [%]	5,83	7,38	17,32	1,92	3,34
S_R [mg/kg]	7,59	7,64	0,17	0,11	0,12
CV_R [%]	7,53	7,38	18,61	9,67	13,65
Contenuto nominale [mg/kg]	100	100	1	1	1

L: numero di laboratori
N: numero di valori individuali
S_r: deviazione standard della ripetibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità
S_R: deviazione standard della riproducibilità
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità

9. *Osservazioni*

Deve essere dimostrato in precedenza che il responso del diclazuril è lineare in tutto entro il campo di concentrazioni misurate.

DETERMINAZIONE DEL CARBADOX

Metil-3-(2-chinossalinilinmetilene) carbazato-N1,N4-diossido

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il presente metodo serve per la determinazione del carbadox negli alimenti per animali, premiscele e preparati. Il limite di rivelazione è di 1 mg/kg. Il limite di determinazione è di 10 mg/kg.

2. *Principio*

Il campione viene equilibrato con acqua ed estratto con metanolo-acetonitrile. Nel caso degli alimenti, un'aliquota dell'estratto filtrato viene purificata su colonna di ossido di alluminio. Per le premiscele e i preparati, un'aliquota dell'estratto filtrato viene diluita a concentrazione appropriata con acqua, metanolo ed acetonitrile. Il contenuto di carbadox viene determinato per cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione, in fase inversa, impiegando un rivelatore UV.

3. *Reattivi*

3.1. Metanolo.
3.2. Acetonitrile, per HPLC.
3.3. Acido acetico, w = 100%.
3.4. Ossido di alluminio: neutro, grado di attività I.
3.5. Metanolo-acetonitrile 1 + 1 (v + v):
miscelare 500 ml di metanolo (3.1.) con 500 ml di acetonitrile (3.2.).
3.6. Acido acetico, σ = 10%:
diluire 10 ml di acido acetico (3.3.) a 100 ml con acqua.
3.7. Acetato di sodio, CH_3COONa.
3.8. Acqua, per HPLC.
3.9. Soluzione tampone all'acetato, c = 0,01 mol/l, pH = 6,0:
sciogliere 0,82 g di acetato di sodio (3.7.) in 700 ml d'acqua (3.8.) e regolare il pH a 6,0 con acido acetico (3.6.). Trasferire in un matraccio tarato da 1000 ml, portare a volume con acqua (3.8.) e mescolare.
3.10 Fase mobile per HPLC:
mescolare 825 ml di soluzione tampone all'acetato (3.9.) con 175 ml di acetonitrile (3.2.). Filtrare per filtro da 0,22 µm (4.5.) e degassare la soluzione (ad esempio trattando ad ultrasuoni per 10 minuti).
3.11. Sostanza di riferimento (standard):
N^1,N^4-diossido del metil 3-(2-chinossalinilmetilen) carbazato (carbadox, E 850), di purezza garantita.

3.11.1. Soluzione madre di carbadox, 100 µg/ml (cfr. 5, Modo di operare):
in un matraccio tarato da 250 ml, pesare 25 mg di carbadox standard con l'approssimazione di 0,1 mg. Sciogliere in metanolo-acetonitrile (3.5.) trattando con ultrasuoni (4.7.). Dopo il trattamento con ultrasuoni,

raffreddare a temperatura ambiente, portare a volume con metanolo-acetonitrile (3.5.) e mescolare. Avvolgere il matraccio con foglio d'alluminio od utilizzare vetreria scura e conservare in frigorifero. A temperatura non superiore a 4°C, questa soluzione si mantiene stabile per un mese.

3.11.2. Soluzione di taratura:
trasferire 2,0, 5,0, 10,0 e 20,0 ml della soluzione madre (3.11.1.) in una serie di matracci tarati da 100 ml. Aggiungere 30 ml d'acqua, portare a volume con metanolo-acetonitrile (3.5.) e mescolare. Avvolgere i matracci con foglio d'alluminio. Queste soluzioni corrispondono rispettivamente a 2,0, 5,0, 10,0 e 20,0 μg/ml di carbadox. Le soluzioni di taratura debbono essere preparate estemporaneamente prima dell'uso.

Nota: per la determinazione del carbadox negli alimenti contenenti meno di 10 mg/kg, si dovranno preparare soluzioni di taratura a concentrazioni inferiori a 2,0 μg/ml.

3.12. Miscela acqua [metanolo-acetonitrile] (3.5.), 300 + 700 (v + v):
mescolare 300 ml d'acqua con 700 ml della miscela metanolo-acetonitrile (3.5.).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Agitatore meccanico o magnetico.
4.2. Carta da filtro in fibra di vetro (Whatman GF/A od equivalente).
4.3. Colonna in vetro (lunghezza 300-400 mm, diametro interno: 10 mm circa), con setto in vetro sinterizzato e valvola di scarico.

Nota: si può anche impiegare una colonna di vetro provvista di rubinetto oppure una colonna di vetro ad estremità affusolata. In questo caso, si deve inserire un piccolo tampone di lana di vetro all'estremità inferiore e pressarlo verso il basso con una bacchetta di vetro.

4.4. Apparecchiatura HPLC con sistema di iniezione adeguato a volumi da 20 μl.

4.4.1. Colonna per cromatografia in fase liquida: 300 mm × 4 mm, C 18, con riempimento da 10 μm o equivalente.
4.4.2. Rivelatore UV con regolazione variabile della lunghezza d'onda o rivelatore a serie di diodi, funzionante nell'intervallo 225-400 nm.

4.5. Filtro a membrana, 0,22 μm.
4.6. Filtro a membrana, 0,45 μm.
4.7. Bagno ad ultrasuoni.

5. *Modo di operare*

Nota: il carbadox è fotosensibile. Effettuare tutte le operazioni in luce attenuata od impiegare vetreria scura od avvolta in foglio d'alluminio.

5.1. Generalità

5.1.1. Bianco
Per eseguire la prova di recupero (5.1.2.) è necessario disporre di un mangime di riferimento (bianco) nel quale dev'essere verificata l'assenza del carbadox e di sostanze capaci di interferire. Il "bianco" deve essere di tipo simile a quello del campione, e la sua analisi non deve evidenziare la presenza di carbadox o di sostanze capaci di interferire.

5.1.2. Prova di recupero
Deve essere eseguita una prova di recupero analizzando il "bianco" (5.1.1.) addizionato di una quantità di carbadox analoga a quella presente nel campione. Per ottenere una concentrazione di 50 mg/kg, introdurre 5,0 ml della soluzione madre (3.11.1.) in una beuta da 200 ml. Evaporare la soluzione a 0,5 ml circa, in corrente di azoto. Aggiungere 10 g del "bianco", mescolare ed aspettare 10 minuti prima di passare all'estrazione.
Se non fosse disponibile un "bianco" di tipo simile a quello del campione (cfr. 5.1.1.), la prova di recupero può essere eseguita col metodo di addizionare della sostanza di riferimento. In questo caso, un'aliquota del campione da analizzare viene addizionata di una quantità nota di carbadox, analoga a quella già presente. Quest'aliquota viene analizzata insieme ad una del campione non addizionato, ed il recupero può essere calcolato per differenza.

5.2. Estrazione

5.2.1. Alimenti
Pesare 10 g circa del campione con l'approssimazione di 0,01 g, e trasferirli in una beuta da 200 ml. Aggiungere 15,0 ml d'acqua, mescolare ed equilibrare per 5 minuti. Aggiungere 35,0 ml di metanolo-acetonitrile (3.5.), coprire ed agitare per 30 minuti sull'agitatore o col mescolatore magnetico (4.1.). Filtrare la soluzione per carta in fibre di vetro (4.2.). Conservare questa soluzione per lo stadio della purificazione (5.3.).

5.2.2. Premiscele (0,1-2,0%)
Pesare 1 g circa del campione non macinato con l'approssimazione di 0,001, e trasferirlo in una beuta da 200 ml. Aggiungere 15,0 ml d'acqua, mescolare ed equilibrare per 5 minuti. Aggiungere 35,0 ml di metanolo-acetonitrile (3.5.), tappare ed agitare per 30 minuti sull'agitatore o col mescolatore magnetico (4.1.). Filtrare la soluzione per carta in fibre di vetro (4.2.). Pipettare un'aliquota del filtrato in un matraccio tarato da 50 ml. Aggiungere 15,0 ml d'acqua, portare a volume con metanolo-acetonitrile (3.5.) e mescolare. La concentrazione di carbadox nella soluzione finale è circa di 10 µg/ml. Filtrare un'aliquota per filtro da 0,45 µm (4.6.). Procedere alla determinazione HPLC (5.4.).

5.2.3. Preparazioni (> 2%)
Pesare 0,2 g circa del campione non macinato con l'approssimazione di 0,001 g, e trasferirli in un matraccio da 250 ml. Aggiungere 45,0 ml d'acqua, mescolare ed equilibrare per 5 minuti. Aggiungere 105 ml di

metanolo-acetonitrile (3.5.), coprire ed omogeneizzare. Sottoporre il campione ad ultrasuoni (4.7.) per 15 minuti, poi scuotere od agitare per 15 minuti (4.1.). Filtrare la soluzione per carta da filtro in fibre di vetro (4.2.). Diluire un'aliquota del filtrato con la miscela acqua-metanolo-acetonitrile (3.12.), fino a una concentrazione finale di carbadox dell'ordine di 10-15 μg/ml (per una preparazione al 10%, il fattore di diluizione è 10). Filtrare un'aliquota per filtro da 0,45 μm (4.6.). Procedere alla determinazione HPLC (5.4.).

5.3. Purificazione

5.3.1. Preparazione della colonna di ossido di alluminio
Pesare 4 g di ossido di alluminio (3.4.) e trasferire nella colonna di vetro (4.3.).

5.3.2. Purificazione del campione
Far passare 15 ml dell'estratto filtrato (5.2.1.) per la colonna di ossido di alluminio ed eliminare i primi due ml di eluato. Raccogliere i successivi 5 ml e filtrarne un'aliquota per filtro da 0,45 μm (4.6.). Procedere alla determinazione HPLC (5.4.).

5.4. Determinazione HPLC

5.4.1. Parametri
Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché si ottengano risultati equivalenti:

Colonna per cromatografia in fase liquida (4.1.1.):	300 mm × 4 mm, C 18, riempimento da 10 μm od equivalente
Fase mobile (3.10.):	miscela di soluzioni tampone all'acetato (3.9.) e di acetonitrile (3.2.), 825 + 175 (V + V)
Velocità di flusso:	1,5-2 ml/min.
Lunghezza d'onda di rivelazione:	365 nm
Volume di iniezione:	20 μl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando più volte la soluzione di taratura (3.11.2.) contenente 5,0 μg/ml, fino a costanza delle altezze (delle superfici) dei picchi e dei tempi di ritenzione.

5.4.2. Curva di taratura
Iniettare più volte ciascuna soluzione di taratura (3.11.2.) e determinare le altezze (le superfici) dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare una curva di taratura riportando in ordinata le altezze (le superfici) medie dei picchi della soluzione di taratura e in ascissa le corrispondenti concentrazioni, espresse in μg/ml.

5.4.3. Soluzione del campione

Iniettare più volte l'estratto del campione [(5.2.1.) per gli alimenti, (5.2.2.) per le premiscele e (5.2.3.) per i preparati], e determinare l'altezza (la superficie) media dei picchi del carbadox.

6. *Calcolo dei risultati*

Partendo dall'altezza (dalla superficie) media dei picchi del carbadox nella soluzione del campione, determinare la concentrazione di tale soluzione in µg/ml riportandosi alla curva di taratura (5.4.2.).

6.1. Alimenti

Il contenuto w (mg/kg) di carbadox nel campione è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{\delta \times V_1}{m} [mg / kg]$$

dove:

δ = concentrazione di carbadox nell'estratto del campione, (5.3.2.) µg/kg;
V_1 = volume di estrazione in ml (cioè 50);
m = massa dell'aliquota analizzata in g.

6.2. Premiscele e preparati

Il contenuto w (mg/kg) di carbadox nel campione è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{\delta \times V_2 \times f}{m} [mg / kg]$$

dove:

δ = concentrazione di carbadox nell'estratto del campione, (5.3.2.) µg/kg;
V_2 = volume di estrazione in ml (cioè 50 per le premiscele, 150 per i preparati);
f = fattore di diluizione secondo 5.2.2.(premiscele) o 5.2.3.(preparati);
m = massa dell'aliquota analizzata in g.

7. *Convalida dei risultati*

7.1. L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia, oppure mediante un rivelatore a serie di diodi che permetta di confrontare gli spettri dell'estratto del campione e della soluzione di taratura (3.11.2.) contenente 10,0 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

All'estratto del campione si aggiunge un quantitativo adeguato della soluzione di taratura (3.11.2.). Il quantitativo di carbadox aggiunto deve essere analogo a quello di cui è valutata la presenza nell'estratto del campione.

Risulterà aumentata soltanto l'altezza del picco del carbadox, tenendo conto del quantitativo aggiunto e della diluizione dell'estratto. L'ampiezza

del picco, a metà della sua altezza massima, deve rientrare nel 10% circa dell'ampiezza originale.

7.1.2. Rivelatore a serie di diodi

I risultati vengono valutati secondo i criteri che seguono:

a) la lunghezza d'onda di assorbimento massimo degli spettri del campione dello standard, registrata al vertice del picco sul cromatogramma, deve essere la stessa entro un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione mediante serie di diodi, essa è generalmente di ± 2 nm;
b) fra 225 e 400 nm, gli spettri del campione e dello standard registrati al vertice del picco sul cromatogramma non debbono essere diversi per le parti dello spettro situate fra il 10% e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi valori massimi e quando in nessun caso lo scarto osservato fra gli spettri supera il 15% della densità ottica dello spettro della sommità del picco;
c) tra 225 e 400 nm, gli spettri della curva ascendente, del vertice e della curva discendente del picco prodotta dall'estratto del campione non debbono essere diversi fra loro per le parti dello spettro situate fra il 10 e il 100% dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando gli stessi massimi sono presenti e quando in tutti i punti osservati la deviazione fra gli spettri non superi il 15% dell'assorbanza dello spettro al vertice.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità

Per contenuti di 10 mg/kg e superiori, la differenza fra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare il 15% rispetto al risultato più alto.

7.3. Recupero

Per un campione addizionato (bianco), il recupero non deve essere inferiore al 90%.

8. *Risultati di uno studio collaborativo*

È stato organizzato uno studio collaborativo nel quale 8 laboratori hanno analizzato 6 alimenti, 4 premiscele e 3 preparati. Su ciascun campione sono state eseguite analisi in doppio (per maggiori informazioni: *Journal of the AOAC, Volume 71, 1998, pag. 484-490*). I risultati (ad esclusione di quelli fuori campo) sono mostrati qui appresso:

Tabella 1. Risultati dello studio collaborativo sugli alimenti

	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5	Campione 6
L	8	8	8	8	8	8
n	15	14	15	15	15	15
Media [mg/kg]	50,0	47,6	48,2	49,7	46,9	49,7
S_r [mg/kg]	2,90	2,69	1,38	1,55	1,52	2,12
CV_r [%]	5,8	5,6	2,9	3,1	3,2	4,3
S_R [mg/kg]	3,92	4,13	2,23	2,58	2,26	2,44
CV_R [%]	7,8	8,7	4,6	5,2	4,8	4,9
Contenuto nominale [mg/kg]	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Tabella 2. Risultati dello studio collaborativo sulle premiscele e i preparati

	Premiscele				Preparati		
	A	B	C	D	A	B	C
L	7	7	7	7	8	8	8
n	14	14	14	14	16	16	16
Media [mg/kg]	8,89	9,29	9,21	8,76	94,6	98,1	104
S_r [mg/kg]	0,37	0,28	0,28	0,44	4,1	5,1	7,7
CV_r [%]	4,2	3,0	3,0	5,0	4,3	5,2	7,4
S_R [mg/kg]	0,37	0,28	0,40	0,55	5,4	6,4	7,7
CV_R [%]	4,2	3,0	4,3	6,3	5,7	6,5	7,4
Contenuto nominale [mg/kg]	10,0	10,0	10,0	10,0	100	100	100

L: numero di laboratori
n: numero di valori singoli
S_r: deviazione standard della ripetibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità
S_R: deviazione standard della riproducibilità
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità

00A5210

DECRETO 13 marzo 2000.

Abrogazione del decreto ministeriale 18 marzo 1994 recante: «Determinazione di un valore massimo di furosina per il formaggio mozzarella e per gli altri formaggi freschi a pasta filata», e del decreto ministeriale 19 settembre 1994 recante: «Determinazione di un valore massimo di furosina per il latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta per ossidasi positivo».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1994 e n. 227 del 20 settembre 1994 e recanti, l'uno «Determinazione di un valore massimo di furosina per il formaggio mozzarella e per gli altri formaggi freschi a pasta filata», l'altro «Determinazione di un valore massimo di furosina per il latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta per ossidasi-positivo»;

Vista la direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Visto il parere motivato della Commissione UE n. C(2000) 469 del 28 febbraio 2000;

Considerato necessario chiudere la procedura d'infrazione n. 1995/0652;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994, citati nelle premesse e pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1994 e n. 227 del 20 settembre 1994.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 122

00A5211

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 marzo 2000.

Ripartizione dei contributi alle emittenti locali ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2000 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Vista la deliberazione n. 29/00/CSP approvata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1° marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2000, ed in particolare, l'art. 4, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Della somma di lire 20 miliardi, stanziata per l'anno 2000 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, L. 7.000.000.000 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e L. 13.000.000.000 alle emittenti televisive locali.

2. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

	RADIO	TV	TOTALE
	—	—	—
Piemonte	519371065.6	964546264.7	1483917330
Lombardia	1074308574	1995144494	3069453068
Veneto	544017858.7	1010318880	1554336739
Liguria	203160372	377297833.6	580458205.6
Emilia-Romagna	483979694.4	898819432.4	1382799127
Toscana	429181809.7	797051932.3	1226233742
Umbria	100858863.9	187309318.8	288168182.7
Marche	178534192.1	331563499.5	510097691.6
Lazio	635231705.4	1179716024	1814947730
Abruzzo	167419987.6	310922834.2	478342821.8
Molise	46040930.74	85504585.67	131545516.4
Campania	675474952	1254453482	1929928434
Puglia	488417893.3	907061801.8	1395479695
Basilicata	75500631.84	140215459.1	215716091
Calabria	257708215.3	478600971.3	736309186.6
Valle d'Aosta ...	14595723.33	27106343.34	41702066.67
Friuli-Venezia G.	154775321.1	287439882	442215203.1
Sicilia	639732167.5	1188074025	1827806193
Sardegna	201556775.2	374319725.4	575876500.7
Trento	53644390.68	99625296.97	153269687.7
Bolzano	56488875.9	104907912.4	161396788.3

3. Ai fini dell'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 si deve tener conto del numero e del tipo delle consultazioni elettorali o referendarie che si terranno nell'anno 2000 nella regione o provincia autonoma interessata riservando almeno la metà della somma alle consultazioni elettorali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
DE FRANCISCIS

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 1

00A5213

DECRETO 18 aprile 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari serie tematica «Il turismo» dedicati a Terre di Franciacorta (Brescia), Foresta Fossile di Dunarobba-Avigliano Umbro (Terni), Ercolano (Napoli), Isola Bella di Taormina (Messina), nel valore di L. 800, € 0,41 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al C.I.P.E. l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 18 novembre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno alle Terre di Franciacorta (Brescia), uno alla Foresta Fossile di Dunarobba - Avigliano Umbro (Terni), uno a Ercolano (Napoli) ed uno a Isola Bella di Taormina (Messina);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998 n 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Terre di Franciacorta (Brescia), Foresta Fossile di Dunarobba - Avigliano Umbro (Terni), Ercolano (Napoli) e Lipari (Messina), nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50.8×30; formato stampa: mm 46,8×26; dentellatura: 14×13; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

Ciascuna vignetta riproduce, entro una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: per le Terre di Franciacorta, uno scorcio di Erbusco uno dei 19 comuni appartenenti alla zona di Franciacorta, territorio bresciano a sud del lago d'Iseo e, in primo piano, i caratteristici vigneti da cui si ricavano pregiatissimi vini; per la Foresta Fossile di Dunarobba, uno scorcio della foresta fossile, situata nel comune di Avigliano Umbro, risalente a circa tre milioni di anni fa; per Ercolano, particolari degli scavi archeologici dell'antica cittadina distrutta dalla terribile eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.; per Isola Bella di Taormina, un'immagine dell'isola, rivestita dalla tipica macchia mediterranea, al centro della Baia delle Sirene di fronte a Capo Taormina, nella costiera jonica.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «TERRE DI FRANCIACORTA - BRESCIA» E «ERBUSCO»; «FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA» E «AVIGLIANO UMBRO»; «ERCOLANO»; «ISOLA BELLA DI TAORMINA»; la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A5181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 829 del 14 maggio 1998, con cui è stato emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona;

Ritenuto opportuno apportare al succitato statuto le seguenti modifiche:

modificare la tabella 2 al fine di inserire il «Corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici» recentemente istituito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 settembre 1999;

modificare l'art. 59 dello statuto equiparando l'azienda agraria al dipartimento e stabilendo che l'indennità di funzione riconosciuta al direttore del dipartimento venga estesa anche al presidente dell'azienda;

integrare, alla luce dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'art. 25 dello statuto, inserendo il comma 4, relativo all'istituzione presso ogni facoltà di una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti;

Vista la nota rettorale prot. n. 11690 dell'11 febbraio 2000 con la quale sono state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la nota ministeriale prot. n. 441 del 28 marzo 2000 pervenuta a questa amministrazione in data 11 aprile 2000 con la quale il M.U.R.S.T. esaminate le succitate modifiche allo statuto dichiara di non avere osservazioni da formulare;

Decreta

di emanare le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Ancona e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* come di seguito indicato:

a) è abolita la tabella 2 e gli articoli 59 e 25 del vigente statuto;

b) sono inseriti la tabella 2 e i seguenti articoli:

Tabella 2

CORSI DI DIPLOMA

Facoltà di agraria:

diploma universitario in tecniche erboristiche;

diploma universitario in tecnologie alimentari.

Facoltà di economia:

diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

diploma universitario in servizio sociale;

diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Facoltà di ingegneria:

diploma universitario in ingegneria elettronica;

diploma universitario in ingegneria informatica;

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

diploma universitario in ingegneria meccanica;

diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.

Facoltà di medicina e chirurgia:

diploma universitario in ortottista-assistente di oftalmologia;

diploma universitario in tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

diploma universitario in fisioterapista;

diploma universitario in infermiere;

diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia;

diploma universitario in ostetrica/o;

diploma universitario in dietista;

diploma universitario in igienista dentale;

diploma universitario in logopedista;

diploma universitario in tecnico audioprotesista;

diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica;

diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 59.

Indennità

1. Alle seguenti cariche spetta l'indennità di funzione:

rettore;

pro rettore vicario;

direttore amministrativo;

revisori dei conti;

nucleo di valutazione;

presidi di facoltà;

presidente della delegazione azienda agraria didattico sperimentale;

direttori di dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennità previste per la partecipazione agli organi di governo dell'Università, per le cariche di cui sopra, esclusi i direttori di dipartimento, nonché per il personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilità.

3. La delegazione dell'azienda agraria didattico sperimentale nonché i consigli di dipartimento deliberano annualmente l'indennità, a carico dei rispettivi bilanci, per il direttore di dipartimento.

La misura di tale indennità è definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Al personale dell'Ateneo, per attività aggiuntive di notevole complessità e responsabilità connesse alla partecipazione a collegi e commissioni, può essere corrisposto un gettone determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti e possono articolarsi in corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.

2. L'elenco delle facoltà e dei relativi corsi di studio è riportato nella tabella allegata al presente statuto e nel regolamento didattico di Ateneo.

3. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio;

b) il preside;

c) la giunta di presidenza, ove costituita;

d) le commissioni per la didattica ove non siano costituiti i consigli di corso di studio.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, presso ogni facoltà è istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Le predette commissioni sono composte, per ciascuna facoltà, da tre professori e ricercatori designati

dai rispettivi consigli e da tre studenti designati dal consiglio studentesco tra gli studenti eletti nei consigli di corso di studio o nella commissione per la didattica, nei consiglio di facoltà di appartenenza e nel consiglio studentesco. Gli studenti designati tra quelli del consiglio studentesco devono comunque appartenere alla facoltà alla quale si riferisce la commissione paritetica.

Dette rappresentanze sono elevate a cinque nei casi di facoltà con più di 1.500 studenti iscritti o con più di due corsi di studio attivati.

I componenti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, vengono nominati con decreto rettorale.

Le rappresentanze degli studenti saranno rinnovate in occasione del rinnovo delle stesse in seno agli organi accademici di cui fanno parte.

Ancona, 20 aprile 2000

Il rettore: PACETTI

00A5186

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 15 maggio 2000, n. **23.**

Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi (I semestre) e revisione budget anno 2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato: Gabinetto - Servizi di controllo Interno - Direzioni generali

Alle Amministrazioni autonome

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'A.I.P.A.

All'Istituto nazionale di statistica

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale (A.R.A.N.)

1. Il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni pubbliche, introdotto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è stato attivato, per le amministrazioni centrali dello Stato, con la circolare n. 32 del 26 maggio 1999. In funzione delle indicazioni ivi contenute, i diversi centri di costo hanno provveduto alla formulazione dei budget economici per l'anno 2000.

Con la circolare n. 6 del 23 febbraio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 2000), le amministrazioni medesime sono state invitate ad adottare le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi prendendo a riferimento normativo per l'impostazione dei propri sistemi contabili il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso piano dei conti esposto nella tabella *B* allegata al decreto medesimo.

Con la medesima circolare, le amministrazioni sono state chiamate a procedere alla «rilevazione dei costi» (I° semestre) di gestione ed all'eventuale adeguamento delle previsioni economiche formulate per l'anno 2000.

Al fine di consentire l'applicazione di regole e criteri omogenei ed uniformi per le rilevazioni che ciascuna amministrazione dovrà effettuare, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha predisposto le unite note tecniche.

2. La nota tecnica n. 1 illustra le regole contabili e le modalità da seguire per la «rilevazione dei costi», a cui i centri di costo devono attenersi per la compilazione delle apposite schede allegate alla nota medesima. A tal fine, le singole strutture organizzative debbono rilevare i costi sostenuti nel primo semestre secondo l'articolazione del piano dei conti, esposto nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 1997, n. 279, con modalità analoghe a quelle adottate in sede di preventivo economico.

Per quanto concerne, invece, la rilevazione delle informazioni necessarie alla riconciliazione con il bilancio finanziario, si precisa che questa sarà effettuata in concomitanza alla rilevazione dei costi del secondo semestre 2000 e sarà, quindi, oggetto di successive apposite istruzioni tecniche.

3. Ogni centro di costo deve procedere, altresì, alla fase di «revisione del budget» definito per l'anno 2000.

Considerando il confronto tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, in relazione ai costi sostenuti nel primo semestre dell'esercizio, e tenendo presente le eventuali variazioni organizzative e finanziarie intervenute, le amministrazioni sono tenute ad adeguare le previsioni economiche per l'anno 2000. A tal fine i diversi centri di costo potranno avvalersi delle schede allegate alla nota tecnica n. 2.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato dovranno inviare le schede di «rilevazione dei costi» e di «revisione del budget», debitamente compilate, ai coesistenti

uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 21 luglio 2000. Gli uffici centrali del bilancio avranno cura di comunicare tempestivamente all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti l'avvenuta ricezione delle schede, inviandone copia al suddetto Servizio, e di provvedere, tempestivamente, all'inserimento dei dati nel sistema informativo, che dovrà avvenire inderogabilmente entro il 28 luglio 2000. Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle amministrazioni, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, provvederà ad inviare i report di gestione e di revisione del budget ai diversi centri di costo, per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio.

5. In considerazione dell'innovazione introdotta, che coinvolge direttamente le singole strutture organizzative di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato nelle rilevazioni contabili economiche, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato terrà appositi incontri illustrativi - secondo un calendario concordato con le stesse strutture - che avranno luogo nel prossimo mese di giugno, con il supporto del suddetto Servizio analisi costi e rendimenti e di consulenti ed esperti della materia.

Questo nuovo e rilevante percorso operativo del nuovo processo richiede, pertanto, il massimo impegno e la fattiva partecipazione di tutte le strutture interessate. A tal fine è opportuno che le amministrazioni in indirizzo individuino i funzionari titolari del nuovo procedimento, ai quali poter fare costante riferimento nell'azione di supporto e di collaborazione che sarà prestata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale potranno rivolgersi per tutte le problematiche che avessero a manifestarsi (tel. 06/4761 4080/4081/4083/4613/4792; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEI COSTI - *1º semestre 2000*

NOTA TECNICA N. 1

LINEE GENERALI.

1. La riforma del bilancio dello Stato, posta in essere dalla legge n. 94/1997 ed attuata con il decreto legislativo n. 279/1997, pone il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo come supporto al controllo interno di gestione, al processo di formazione del bilancio di previsione ed alle decisioni di finanza pubblica.

Questo sistema contabile, infatti, tramite la raccolta e la predisposizione di informazioni economiche, consente di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili, venendo a rappresentare uno strumento conoscitivo ed informativo sia per le amministrazioni pubbliche, nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio, sia per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel suo ruolo di coordinatore della finanza pubblica.

La conoscenza di informazioni economiche attraverso un sistema contabile unico è, inoltre, volta a facilitare, in una visione complessiva, la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotti dalle amministrazioni pubbliche.

Tale sistema ha comportato l'avvio - a partire dall'anno 2000 per le amministrazioni centrali dello Stato - di un processo dalle caratteristiche altamente innovative per la pubblica amministrazione, il cui contesto normativo complessivo è stato già delineato nella nota tecnica allegata alla circolare n. 32 del 26 maggio 1999.

In via di sintesi, è opportuno, comunque, segnalarne i principali riferimenti: il decreto legislativo n. 29/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ove sono stati tracciati i principi ispiratori del nuovo processo; le leggi n. 59 e n. 94 del 1997, ove, sia sul versante delle amministrazioni pubbliche, sia - in via diretta - su quella del Tesoro, sono evidenziate le finalità specifiche del controllo dei costi dei servizi e delle funzioni istituzionali; il decreto legislativo n. 279/1997, che ha istituito il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo; e, da ultimo, il decreto legislativo n. 286/1999, che attua il riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività della pubblica amministrazione.

Tale nuovo processo agisce sui quattro momenti fondamentali che caratterizzano l'attività di una organizzazione e, quindi, anche delle amministrazioni centrali dello Stato: la programmazione, la gestione, il controllo e la consuntivazione.

Nella fase di «programmazione», si definiscono gli obiettivi e si individuano le risorse, le azioni ed i tempi necessari per realizzarli. Secondo il decreto legislativo n. 29/1993 «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti» (art. 3, comma 1, art. 14, comma 1, e art. 20, comma 2). In tale contesto il budget è lo strumento operativo con cui si formalizzano gli obiettivi e le connesse risorse (umane, finanziarie e strumentali) necessarie; esso costituisce lo strumento guida per l'organizzazione nel perseguimento degli obiettivi alla stessa assegnati.

La fase di «gestione» costituisce il processo attivo di realizzazione degli obiettivi nella quale vengono rilevati, in termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano.

La fase di «controllo» è volta a verificare, attraverso la misurazione e l'analisi degli scostamenti fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di acquisire significative informazioni sulle attività svolte, sia rispetto agli obiettivi inizialmente definiti, o al loro eventuale aggiornamento, sia rispetto al modo di impiego delle risorse. Attraverso il costante confronto fra le risultanze della gestione e gli obiettivi programmati si possono individuare le cause delle differenze riscontrate e, quindi, intraprendere le necessarie azioni correttive.

Nella fase di «consuntivazione», infine, si dà conto dell'effettivo utilizzo delle risorse e si forniscono le risultanze definitive della gestione.

2. Il delineato processo innovativo coinvolge profondamente tanto il Ministero del tesoro, quanto le singole amministrazioni attuandosi, peraltro, su due livelli di osservazione dei fenomeni rilevati, che interagiscono fra loro attraverso la struttura contabile definita dal decreto legislativo n. 279/1997:

ad un livello aggregato o di sintesi si colloca la funzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, in particolare, quella del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

In relazione alla previsione di cui al decreto legislativo n. 29/1993 spetta, infatti, al Ministero del tesoro l'«acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche, al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro» (art. 63). Lo stesso Ministero, poi, «...al fine di rappresentare i profili economici della spesa,...» ha il compito di definire «procedure interne e tecniche di rilevazione dei costi» (art. 64).

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, inoltre, ed in particolare all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, spettano tra gli altri, i compiti di:

«... rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione

del progetto del bilancio di previsione,... anche sulla base degli elementi forniti dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie operanti presso i Dipartimenti provinciali del tesoro, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» (decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, art. 3, lettera *c),* e decreto del Presidente della Repubblica n. 154/1998, art. 2, lettera *c);*

controllo e misurazione degli effetti delle manovre di bilancio;

valutazione dei costi e degli oneri derivanti dall'adozione di provvedimenti legislativi;

consolidamento dei costi delle funzioni istituzionali dei molteplici organismi pubblici.

ad un livello analitico del processo, invece, si collocano le attività delle singole amministrazioni, alle quali il decreto legislativo n. 279/1997, art. 12, comma 1, ha assegnato il compito di adottare «le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'art. 10». Specificamente, poi, il successivo decreto legislativo 286/1999 ha attribuito alle stesse amministrazioni le funzioni di controllo interno di gestione, indicandone specificamente i contenuti, e ponendo il sistema e le procedure di contabilità analitica nell'arco delle strumentazioni di supporto al sistema di controllo di gestione, di valutazione dei dirigenti e di controllo strategico.

Come già evidenziato nella circolare n. 6 del 23 febbraio u.s. (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 2000), le amministrazioni centrali hanno come riferimento normativo per l'impostazione dei propri sistemi contabili il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ed il connesso piano unico dei conti.

Questa struttura contabile costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le amministrazioni pubbliche ed il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rendendo possibile il conseguente consolidamento dei valori economici che perverranno dalle amministrazioni medesime. Si specifica, inoltre, che il livello minimo di rappresentazione contabile esposto nella Tabella B, allegata al citato decreto, costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le amministrazioni centrali e il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per le stesse amministrazioni - secondo quanto già indicato nella nota tecnica allegata alla circolare ministeriale del 26 maggio 1999, n. 32 - resta invariata la possibilità di estendere il livello di rilevazione e di analisi dei costi in relazione a specifiche esigenze conoscitive e di controllo interno; anche in tal caso, comunque, permane la comunicazione dei dati rilevati, al livello di dettaglio sopra specificato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il sistema unico di contabilità analitica e le sue rilevazioni si pongono, pertanto, in stretta integrazione sia con il sistema di controllo interno di gestione e con il processo informativo di costruzione del bilancio finanziario delle amministrazioni, sia con le decisioni di finanza pubblica. A tali fini, pertanto, si rende indispensabile e da garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza.

In tale contesto, quindi, è necessario che gli eventi amministrativi espressivi dell'impiego delle risorse disponibili vadano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni stessi.

3. Per facilitare la fase di prima applicazione del procedimento di rilevazione dei costi, le scritture contabili dovranno essere effettuate dalle amministrazioni centrali dello Stato con modalità tecniche analoghe a quelle adottate in sede di preventivo economico.

Per consentire una prima attività di monitoraggio dei costi durante la gestione da parte delle amministrazioni e per disporre eventuali adeguamenti del budget, nell'anno 2000 la rilevazione dei costi sostenuti dovrà essere effettuata con «cadenza semestrale», avvalendosi delle apposite schede - unite alla presente nota tecnica - da trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del bilancio.

La rilevanza di questa ulteriore fase del processo - già avviato con la predisposizione del budget per l'anno in corso - richiede la massima partecipazione e l'impegno di tutte le strutture interessate le quali, nel frattempo, dovranno dotarsi di idonee risorse (umane e strumentali, ed in particolare di quelle informatiche) individuando i funzionari titolari del nuovo procedimento e delle attività di rilevazione.

Nell'ambito di tale sforzo richiesto alle singole strutture organizzative di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato, non mancherà la fattiva collaborazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per le politiche di bilancio - servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale potranno rivolgersi per tutte le problematiche che avessero a manifestarsi (tel. 06/47614080/4081/4083/4613/4792; e-mail: Sacr@rgs.tesoro.it).

REGOLE E CRITERI PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI.

1. La rilevazione degli eventi amministrativi connessi all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali richiede l'attivazione di un sistema contabile basato sul concetto di «competenza economica», ossia un sistema che valorizzi le risorse stesse nel momento dell'effettivo utilizzo e, quindi, indipendentemente dall'esborso per l'acquisizione delle medesime.

La manifestazione dell'onere derivante dall'effettivo utilizzo delle risorse, vale a dire il costo, non è, infatti, direttamente riconducibile - nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria - a nessuna delle fasi di gestione della spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse stesse. Le fasi contabili della spesa, infatti, assumono connotazioni diverse in stretta relazione all'espressione finanziaria che sono chiamate a rappresentare, non riuscendo a qualificare l'utilizzazione delle risorse acquisite.

Le «rilevazioni» che consentono di rappresentare i costi sostenuti, pertanto, «devono essere effettuate nel momento in cui gli eventi si manifestano», associando convenzionalmente tale momento ad un documento (es. cedolino stipendi, ricevuta canoni ecc.), che attesti l'effettivo impiego della risorsa considerata.

Al fine, quindi, di rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che generano costi, qualunque sia il periodo prescelto per il monitoraggio (ad es. il semestre), è necessario individuare:

il «centro di costo», ossia l'unità organizzativa che utilizza risorse per lo svolgimento delle proprie attività;

la «finalità» per la quale vengono sostenuti i costi, che può essere espressa a diversi livelli di dettaglio: in questa fase la rilevazione non viene ancora richiesta secondo la logica completa del nuovo processo, per favorirne una più rapida assimilazione;

la «voce del piano dei conti», articolata su tre livelli secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 279/1997, che esprime la natura del costo, ovvero il tipo di risorsa utilizzata (personale, beni di consumo, consulenza, ecc...), e può essere analizzata ad un ulteriore livello di dettaglio, rispetto al suddetto terzo livello, secondo le esigenze del controllo interno. In tal caso, però, le amministrazioni sono tenute a fornire gli elementi economici al Ministero del tesoro solo al terzo livello del richiamato piano dei conti. In questa fase di avvio della rilevazione contabile le amministrazioni sono tenute a rilevare i costi, in linea generale, solo al «secondo livello» del piano dei conti;

il «periodo di riferimento» del costo, cioè il tempo in cui la risorsa (bene o servizio) viene impiegata dando luogo al correlativo costo. In particolare: nel caso di risorsa che esaurisce la sua utilità contestualmente all'impiego, il periodo di riferimento del costo coincide con tale momento di utilizzo; nel caso, invece, di risorsa durevole (cioè ad utilità ultrannuale), il periodo di riferimento del costo è dato dall'intervallo temporale che decorre dall'inizio dell'utilizzo della risorsa medesima fino al termine del periodo considerato di utilizzo della risorsa stessa (cioè alla maturazione del costo);

la «quantità di risorsa utilizzata», che ne esprime il consumo rispetto ad una unità di misura di riferimento che caratterizza la risorsa stessa (es. tempo: anni, mesi, giorni, ecc.; spazio: metri lineari, quadri, ecc.; volume: metri cubi, ecc.);

l'«unità monetaria di misura adottata», che è di base alla valorizzazione della quantità di risorse utilizzate (lira, euro);

il «costo», è il valore monetario della quantità di risorse utilizzate dal centro di costo.

Le informazioni necessarie a rappresentare i costi relativi alle risorse utilizzate non sono però sempre disponibili presso la struttura che le impiega: talvolta, infatti, sono disponibili presso altri uffici della stessa Amministrazione; altre volte, invece, sono rinvenibili presso uffici di altre amministrazioni.

Nel primo caso, i centri di costo dovranno individuare l'Ufficio, appartenente alla stessa amministrazione, che detiene le informazioni e concordare con esso le modalità ed i flussi di scambio delle informazioni. Qualora fosse necessario e al fine di standardizzare la procedura di trattamento dell'informazione, le amministrazioni potranno richiedere la collaborazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - servizio analisi dei costi e dei rendimenti.

Nel caso specifico, poi, in cui nell'Amministrazione considerata siano presenti centri di costo operanti a livello territoriale o, comunque decentrati, si deve procedere come segue:

se l'ufficio centrale è titolare e responsabile dell'acquisizione delle risorse, il centro di costo periferico deve ricevere dall'ufficio centrale stesso tutte le informazioni necessarie per la determinazione dei costi delle risorse assegnate ed impiegate;

se, viceversa, il centro di costo periferico opera autonomamente - sulla base dell'accreditamento delle risorse finanziarie - esso acquisisce e impiega in proprio le risorse, dei cui costi ha, quindi, diretta cognizione.

Nell'altro caso - quello in cui le risorse sono acquisite da strutture di amministrazioni diverse da quella di riferimento, cui le risorse stesse sono poi assegnate - è necessario attivare, con l'Amministrazione che effettua la spesa, un flusso di informazioni indispensabile per la determinazione dei costi riferibili al centro di costo utilizzatore delle risorse medesime. Anche in tal caso, qualora fosse necessario e al fine di standardizzare la procedura di trattamento dell'informazione, le amministrazioni potranno richiedere la collaborazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - servizio analisi dei costi e dei rendimenti.

Periodicamente — e specificamente ogni semestre per l'anno 2000 — i centri di costo dovranno fornire, per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze economiche del periodo di indagine, aggregando le rilevazioni analitiche effettuate nel corso della gestione ed esprimendole in termini monetari e quantitativi.

Una volta acquisiti ed elaborati i dati pervenuti dalle amministrazioni, il Dipartimento in parola restituirà alle medesime specifici rapporti, attivando la fase di osservazione degli eventi manifestatisi nel semestre considerato, per verificare l'andamento globale della gestione.

2. In considerazione delle implicazioni derivanti dalla gestione delle nuove tipologie di informazione, si è ritenuto di avviare il sistema di contabilità economica analitica secondo un approccio graduale, procedendo ad un'introduzione progressiva del nuovo processo.

A questo proposito c'è da rilevare che le semplificazioni adottate in sede di Budget 2000, se da un lato sono state rivolte a facilitare l'approccio all'introduzione di un sistema di contabilità economica in una realtà tanto complessa e quindi a favorire in questa prima fase la raccolta e la lettura delle informazioni, dall'altro impongono un analogo adattamento delle rilevazioni di gestione nel corso dell'anno 2000, affinché il confronto sia reso omogeneo.

«Per la rilevazione dei costi di gestione del 2000», pertanto, sono state adottate «le medesime semplificazioni introdotte per il budget 2000», e precisamente:

le rilevazioni dovranno essere effettuate per centro di costo secondo la rispettiva natura; i costi pertanto non saranno ancora riferiti alle finalità così come vorrebbe la logica completa del nuovo processo;

la rilevazione dei costi per natura sarà effettuata al secondo livello del piano dei conti introdotto con il decreto legislativo n. 279/1997, tranne che per la voce «Ammortamenti», che dovrà essere rilevata al terzo livello, e per la voce «Esborso da contenzioso», che andrà rilevata al primo livello;

la quantificazione in termini di unità di riferimento (tempo: anni/persona) è richiesta solo per la voce Personale. Per tutte le altre voci, il costo è valorizzato direttamente in termini monetari.

Rispetto al procedimento di definizione del budget per il 2000, e nell'ottica di procedere gradualmente in direzione dell'applicazione completa del processo, è prevista l'introduzione di un solo nuovo elemento, rappresentato dalla «rilevazione semestrale» dei costi di gestione. E ciò anche al fine di realizzare un primo approccio all'impiego strumentale delle rilevazioni analitiche alle esigenze proprie del controllo interno di gestione.

In relazione alle suddette semplificazioni, pertanto, i centri di costo gestiranno le seguenti informazioni:

il centro di costo;

la voce del piano dei conti, espressa al 2º livello con le eccezioni sopra indicate per la voce «Ammortamenti» ed «Esborso da contenzioso»;

il periodo di riferimento del costo;

la quantità di risorsa utilizzata valorizzata direttamente in termini monetari, e l'unità di misura adottata (tempo: anni/persona) limitatamente alla voce «Personale»;

l'unità monetaria di misura;

il costo.

Le suddette informazioni dovranno essere aggregate da ogni centro di costo per ciascuna voce del piano dei conti, includendo tutte le rilevazioni analitiche relative al periodo di indagine (nella specie, il primo semestre dell'anno in corso). Le risultanze economiche ottenute dovranno essere fatte pervenire alla ragioneria generale dello Stato compilando l'apposita scheda di rilevazione.

La «riconciliazione» tra le rilevazioni economiche e quelle finanziarie «non viene richiesta per il 1º semestre dell'anno 2000».

Tale operazione è prevista «solo a fine esercizio» e sarà effettuata con riferimento alle risorse finanziarie utilizzate dai centri di responsabilità. Per consentire la riconciliazione dei valori economici con quelli finanziari, i centri di costo, in occasione della rilevazione dei costi del secondo semestre 2000, dovranno fornire alcune informazioni di supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le cui indicazioni saranno rese note con apposite istruzioni.

3. Di seguito vengono illustrate le prime regole ed i criteri per la rilevazione dei costi per il 1º semestre dell'anno 2000 per ciascuna voce del piano dei conti.

1. PERSONALE.

Il costo del personale deve essere rilevato al 2º livello del piano dei conti, cioè per comparto/qualifica (o posizione economica) ed espresso sia in termini quantitativi che monetari.

1.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

Le informazioni che consentono di determinare il costo del personale di ciascun centro di costo sono detenute dagli stessi «centri di costo» e «dall'ufficio del personale»: è quindi necessario che fra questi uffici si stabilisca una stretta collaborazione.

I «centri di costo», che gestiscono l'impiego delle risorse umane, sono in possesso delle seguenti informazioni:

il personale effettivamente impiegato nell'attività del centro;

la spesa relativa alle componenti accessorie della retribuzione, quando essa è liquidata dal funzionario delegato.

L'«ufficio del personale», che gestisce gli aspetti organizzativi, giuridici ed economici del personale, è in possesso delle seguenti informazioni:

le unità di personale in organico in ciascun centro di responsabilità dell'amministrazione, ovvero le unità di personale la cui spesa è stanziata sui capitoli dello stato di previsione di ciascun centro di responsabilità dell'amministrazione;

la distribuzione delle unità di personale nei diversi centri di costo dell'amministrazione;

le unità di personale che prestano servizio presso i centri di costo dell'amministrazione, ma che sono nell'organico di altri centri di responsabilità della stessa amministrazione, o di altre amministrazioni, o di enti e di aziende (personale comandato in servizio presso il centro di costo);

le unità di personale che pur essendo nell'organico dell'amministrazione prestano servizio presso altri centri di responsabilità della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, o presso enti ed aziende (personale in organico del centro di costo comandato in servizio presso altri centri di responsabilità della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, o presso enti ed aziende);

la spesa per la componente fissa del personale dell'amministrazione;

la spesa per le componenti accessorie, quando non è liquidata dal funzionario delegato.

1.2 *Calcolo del costo.*

Per determinare il costo del personale sostenuto nel periodo di riferimento si deve determinare la quantità di lavoro utilizzata ed il valore monetario di misura:

costo del lavoro = quantità di lavoro × unità monetaria media di riferimento.

La quantità di lavoro utilizzata può riferirsi sia all'orario d'obbligo contrattuale (lavoro ordinario) sia a quello oltre l'orario d'obbligo stesso (lavoro straordinario). In ogni caso, la quantità di lavoro da determinare si deve riferire — articolata per comparto/qualifica (o posizione economica) — alle unità di personale che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo considerato, tenendo anche conto del personale comandato in provenienza dall'esterno, ed escludendo quello destinato all'esterno. Il procedimento di determinazione delle quantità di lavoro impiegate è sostanzialmente analogo sia nel caso di lavoro ordinario che di lavoro straordinario.

Per procedere, poi, alla espressione monetaria del fattore lavoro, sia ordinario che straordinario, è necessario determinare l'unità monetaria di misura da applicare alle quantità impiegate e rilevate. A tal fine si devono stabilire sia il valore monetario medio unitario riferibile al lavoro ordinario, sia quello riferibile al lavoro straordinario.

I prodotti delle rispettive quantità per i valori monetari medi di riferimento esprimono il costo del lavoro ordinario e di quello straordinario, che in sommatoria evidenziano il costo del personale nel periodo di riferimento:

costo del personale = costo del lavoro ordinario + costo del lavoro straordinario.

Di seguito si espone il procedimento di calcolo del costo del lavoro ordinario e di quello straordinario:

a) Costo del lavoro ordinario.

1. Determinazione della quantità (tempo: anni/persona).

Esprimere il costo del lavoro in termini quantitativi significa misurare l'utilizzo delle risorse umane in base all'unità di misura che meglio lo rappresenta. Per le risorse umane «l'unità di misura è rappresentata dal tempo», espresso in termini di «anni/persona».

Per poter disporre dei dati sull'impiego del personale e per garantire una maggiore attendibilità delle informazioni raccolte, le amministrazioni potrebbero utilizzare le risultanze periodiche (possibilmente mensili) delle rilevazioni disposte secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica (circolare n. 8/1993 del 9 marzo 1993).

La quantità di risorse umane impegnate nel centro di costo deve, pertanto, essere calcolata procedendo secondo le modalità seguenti:

prendendo a riferimento la rilevazione delle presenze, per ciascuna unità di personale impiegata presso il centro di costo si determina il tempo lavorato durante l'orario d'obbligo contrattuale;

a questa grandezza, che esprime «il tempo effettivamente dedicato alle attività» (istituzionali e strumentali), si aggiungono i tempi relativi alle ferie e alle assenze, ottenendo la misura del «tempo complessivo di impiego del personale» (pari all'orario d'obbligo contrattuale). Nel caso in cui l'unità di personale abbia operato anche per altri centri di costo o per altri enti o amministrazioni, la quantità di ferie e di assenze da includere è calcolata in proporzione al tempo lavorato per il centro di costo durante l'orario previsto contrattualmente;

sulla base dell'identificazione del personale impiegato presso il centro di costo, «si somma il tempo effettivamente lavorato» delle unità di personale appartenenti allo stesso comparto/qualifica (o posizione economica); analogo procedimento va svolto in relazione al tempo complessivo;

«si riconducono sia il tempo effettivamente lavorato che quello complessivo ad anni/persona: un anno/persona coincide con 1840 ore», secondo le indicazioni della circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 7 del 24 febbraio 2000.

2. Determinazione del valore monetario medio di riferimento.

Le componenti della retribuzione che concorrono alla determinazione del «valore monetario medio di riferimento» necessario per il calcolo del costo del lavoro ordinario sono:

il trattamento base;

le indennità;

i contributi a carico del datore di lavoro.

Per il comparto ministeri, tra le indennità si deve tenere presente il Fondo unico di amministrazione (F.U.A.), per il quale, nel caso in cui al momento della rilevazione «le modalità di erogazione non siano ancora state concordate», il valore che concorre alla determinazione del costo di semestre deve essere definito in base ad una stima. Il valore stimato, in mancanza di più precise informazioni, può essere calcolato secondo un criterio di ripartizione uniforme per tutto il personale. Nel caso in cui le modalità di erogazione del Fondo unico di amministrazione (F.U.A.) vengano applicate a partire dal secondo semestre, nel calcolare l'importo da includere nel costo del periodo (2° semestre) si dovrà detrarre la stima effettuata per il periodo precedente (1° semestre) ed allo stesso attribuita.

Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), l'ufficio del personale, tenuto conto anche delle indennità liquidate dai funzionari delegati, «a partire dalla spesa complessiva liquidata» nel periodo di riferimento (semestre) deve determinare il «valore monetario complessivo» e, quindi, quello «medio unitario (costo medio unitario)» di ciascuna posizione economica gestita dall'ufficio stesso, secondo il seguente procedimento:

dalla spesa complessiva si devono «escludere»:

la spesa relativa agli arretrati di competenza degli anni precedenti;

la spesa relativa ad oneri degli anni precedenti erogata con ritardo rispetto alla regolare cadenza di liquidazione;

le quote liquidate nel periodo, ma di competenza dei periodi precedenti: in questo caso all'importo liquidato si deve detrarre la quota stimata ed attribuita ad altri periodi.

Al valore ottenuto si devono aggiungere:

le quote di competenza del periodo (semestre di riferimento), ma liquidate nei periodi successivi (es. ratei tredicesima mensilità): in questo caso si deve effettuare una stima della liquidazione prevista e calcolare la quota parte di competenza del periodo;

la stima degli eventuali aumenti derivanti da rinnovi contrattuali che si prevede possano maturare nel periodo di riferimento e la cui liquidazione avverrà in periodi successivi.

Una volta ottenuto il «valore monetario complessivo» di tutte le voci retributive del periodo (semestre) per singola posizione economica, si deve determinare il «valore monetario medio unitario annuo (costo medio unitario annuo) del lavoro ordinario» per poterlo applicare all'impiego del personale espresso in anni/persona.

Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), il «valore monetario medio unitario annuo» si determina dividendo il «valore monetario complessivo di semestre» per il numero di retribuzioni corrisposte nel semestre stesso ottenendo il «valore monetario medio unitario mensile» per posizione economica; e, successivamente, moltiplicando questo risultato ottenuto per 12.

In particolare, fatta pari all'unità la retribuzione del personale in servizio a tempo pieno, le retribuzioni non corrisposte in via integrale (es: per part-time, per assunzioni in servizio in corso d'anno, per cessazioni dal servizio a vario titolo in corso d'anno, ecc.) vanno considerate in proporzione a quanto effettivamente corrisposto (es: la retribuzione di un'unità di personale in part-time al 70% dell'orario d'obbligo viene misurata dal rapporto [1 × 70] : 100 = 0,70).

Per ciascun centro di costo, quindi, il costo del lavoro ordinario per comparto/qualifica (o posizione economica) si determina moltiplicando il valore monetario medio annuo unitario (costo medio annuo unitario) del lavoro ordinario, fornito dall'ufficio del personale, per l'impegno ordinario contrattuale espresso in anni/persona.

Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto, a ciascun ufficio del personale verranno forniti, entro il 21 giugno c.a., tramite i coesistenti uffici centrali del bilancio, appositi elaborati epilogativi dei pagamenti disposti, a titolo di competenze fisse, nel 1° semestre, articolati per comparto/qualifica (o posizione economica) e per centro di responsabilità amministrativa. Tali elaborati dovranno essere ritirati dai suddetti uffici centrali il 20 giugno c.a. presso l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e rendimenti - Via XX Settembre, 97, scala C, piano terra, stanza n. 16.

Una volta individuati gli anni/persona relativi al tempo effettivamente lavorato, alle ferie ed alle assenze, sarà, quindi, compito degli uffici del personale determinare, sulla scorta di tali elaborati, il valore monetario complessivo di tutte le voci retributive del periodo (semestre) per singolo comparto/qualifica (o posizione economica) indicandone le rispettive entità sull'apposita scheda unita alle presenti istruzioni.

b) Costo del lavoro straordinario.

1. Determinazione della quantità (tempo: anni/persona).

Anche per le risorse umane impiegate oltre l'orario d'obbligo, l'unità di misura è rappresentata dal tempo, espresso in termini di anni/persona.

La quantità di risorse umane impegnate nel centro di costo nell'effettuazione di lavoro straordinario deve, pertanto, essere calcolata procedendo secondo le modalità seguenti:

prendendo a riferimento la rilevazione delle presenze per lavoro straordinario in uso, per ciascuna unità di personale impiegata presso il centro di costo si determinano le ore di lavoro straordinario svolte e corrisposte in termini monetari;

sulla base dell'identificazione del personale impiegato presso il centro di costo, si somma il tempo così determinato delle unità di personale appartenenti allo stesso comparto/qualifica (o posizione economica);

si riconducono le ore di lavoro straordinario ad anni/persona.

2. Determinazione del valore medio unitario.

L'ufficio del personale determina il costo orario del lavoro straordinario per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), sulla base delle maggiorazioni previste dal contratto nazionale, e fornisce l'informazione ai centri di costo per la valorizzazione del costo dello straordinario.

Per ciascun centro di costo, il costo complessivo del lavoro straordinario per posizione economica si ottiene moltiplicando il costo straordinario medio di posizione, fornito dall'ufficio del personale, per le ore di straordinario riconosciute al personale.

La somma del costo del lavoro ordinario e di quello straordinario evidenziano il costo del personale nel periodo di riferimento.

1.3 *Modalità di rilevazione dei costi.*

Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), le informazioni relative alla voce «personale» che ogni centro di costo deve rilevare sull'apposita scheda allegata riguardano:

i «costi sostenuti», ovvero il costo totale del personale impiegato derivato dalla somma fra il costo del lavoro ordinario e il costo del lavoro straordinario;

l'«impegno contrattuale totale» (espresso in anni/persona), ovvero l'impegno che il personale in organico e il personale proveniente da altri centri di responsabilità ha effettivamente dedicato alle attività del centro considerandovi anche le ferie e le assenze;

l'«impegno del personale proveniente da altri centri» di responsabilità amministrativa o altri organismi (espresso in anni/-persona), ovvero l'impegno contrattuale del solo personale proveniente da altri centri di costo;

l'«impegno effettivo ordinario» (espresso in anni/persona), ovvero l'impegno che il personale in organico e il personale proveniente da altri centri di responsabilità ha effettivamente dedicato alle attività del centro durante l'orario contrattuale;

l'«impegno effettivo straordinario» (espresso in anni/persona), ovvero l'impegno che il personale in organico e il personale proveniente da altri centri di responsabilità ha dedicato alle attività del centro al di fuori dell'orario contrattuale;

l'«impegno del personale che lavora presso altri centri» di responsabilità amministrativa o altri organismi (espresso in anni/persona), ovvero l'impegno contrattuale del personale assegnato al centro di costo, ma che presta servizio presso altri centri di costo.

2. MISSIONI.

La rilevazione dei costi delle missioni deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui voci riguardano specificamente quelle svolte nel «territorio nazionale» e «all'estero».

Il relativo costo deve essere attribuito al centro di costo sulla base del numero effettivo di missioni svolte dal personale per lo svolgimento delle attività del centro stesso.

Il periodo di riferimento del costo coincide con il periodo, «data puntuale» o «arco temporale», in cui viene svolta la missione.

2.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

Rispetto all'ufficio che gestisce e rimborsa le spese sostenute per le missioni, la fonte dell'informazione può essere così individuata:

missioni gestite e rimborsate dall'ufficio del personale per tutti i centri di costo dell'amministrazione;

missioni rimborsate e gestite direttamente dai centri di costo che le effettuano;

missioni rimborsate e gestite da un'altra amministrazione.

a) Missioni gestite e rimborsate dall'ufficio del personale per tutti i centri di costo.

L'ufficio del personale ha tutte le informazioni utili a valorizzare il costo. Pertanto, deve comunicare ai centri il costo i dati necessari alla rilevazione contabile ovvero, per ogni voce di 2° livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento.

b) Missioni gestite e rimborsate direttamente dai centri di costo che le effettuano.

Il centro di costo è in possesso di tutte le informazioni necessarie alla determinazione e alla rilevazione del costo.

c) Missioni gestite e rimborsate da un'altra amministrazione.

L'ufficio dell'amministrazione che dispone il rimborso della missione deve fornire al centro di costo utilizzatore le informazioni necessarie per la rilevazione dei relativi costi.

Nel caso in cui il personale di una amministrazione effettui missioni all'estero nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, spesate con risorse finanziarie di altre amministrazioni (es. del Ministero degli affari esteri, ecc.), sono queste ultime che devono comunicare i relativi costi al/ai centro/i di costo presso cui è impiegato il personale.

2.2 *Calcolo del costo.*

Per ciascuna missione svolta dal personale il «costo» viene determinato come segue:

costo missioni = indennità di missione + spese di missione.

L'«indennità di missione» è rappresentata dai costi effettivamente sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente affronta in missione. In tale componente si comprende anche l'indennità per missione continuativa, riconosciuta al personale trasferito in un'altra sede per un periodo di tempo prolungato, ma non superiore ai 240 giorni.

Le «spese di missione» sono rappresentate dalle spese sostenute per il trasporto, vitto, alloggio e assicurazione del personale in missione. Tali spese sono considerate comprensive dell'I.V.A.

2.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

calcolare la «quota parte di competenza» del semestre ripartendo proporzionalmente il costo globale rispetto all'effettivo svolgimento della missione nel periodo di rilevazione;

sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei conti.

3. ALTRI COMPENSI AL PERSONALE.

La rilevazione dei costi che confluiscono nella voce «Altri compensi al personale» deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui voci riguardano specificamente i compensi «per particolari prestazioni» e i «contributi ed oneri a favore del personale».

Il periodo di riferimento di tali costi coincide, in genere, con il momento in cui si manifesta la spesa (ovvero con la data di emissione

dell'ordine di pagamento) ed è rappresentato dalla «data puntuale» in cui si manifesta il costo, ad eccezione del costo per «incarichi» il cui periodo di riferimento è rappresentato «dall'arco temporale» corrispondente alla durata della prestazione.

3.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

L'ufficio del personale, quale struttura preposta alla gestione degli aspetti organizzativi, economici e giuridici del personale è, generalmente, quello che detiene tutte le informazioni necessarie a determinare i costi che afferiscono alla voce «Altri compensi al personale». Pertanto, affinché ogni centro di costo possa rilevare i costi di propria competenza, l'ufficio del personale deve comunicare ai diversi centri di costo, per ciascuna voce di secondo livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento. Fanno eccezione le informazioni relative alla spesa per i buoni pasto riconosciuti al personale che presta servizio presso gli uffici periferici, che viene gestita direttamente dagli uffici periferici stessi.

3.2 *Calcolo del costo.*

I valori dei costi che afferiscono alla voce «Altri compensi al personale» coincidono, tendenzialmente, con i corrispondenti valori della spesa.

Il costo per la voce «Per particolari prestazioni» è generato dalle prestazioni fornite dal personale nell'ambito di attività finalizzate (commissioni, progetti, comitati, ecc.); va attribuito al centro di costo responsabile della suddetta attività sulla base del personale — sia esso esterno o interno al centro di costo — che è stato impiegato ed al quale viene riconosciuto il compenso.

I costi per «Contributi ed oneri a favore del personale» — ad eccezione dei buoni pasto, non essendo questi correlati alle prestazioni fornite dal personale nell'ambito del centro di costo — vengono attribuiti al centro di costo al quale appartiene l'ufficio del personale. I costi relativi ai buoni pasto vanno, invece, imputati ai centri di costo, in base a quelli effettivamente assegnati nel periodo al personale impiegato nel centro di costo.

3.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

calcolare il «costo di competenza del semestre» procedendo secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui il «periodo di riferimento sia interamente compreso nel semestre» di rilevazione, si considera l'intero importo;

b) nel caso in cui il «periodo di riferimento ricada tra più semestri», si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse, dividendo il costo complessivo per il numero di giorni inclusi nel periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di giorni inclusi nel semestre di rilevazione;

sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei conti.

4. BENI DI CONSUMO.

La rilevazione dei costi per i beni di consumo deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui voci riguardano specificamente i beni «inventariati» e quelli «non inventariati».

I costi dei beni di consumo devono essere attribuiti al centro di costo in base all'effettivo utilizzo. Il periodo di riferimento del costo dei beni di consumo rappresenta l'arco temporale in cui avviene l'utilizzo dei beni medesimi. Tali beni, convenzionalmente, vengono considerati ad «utilizzo immediato», cioè le risorse si considerano completamente impiegate all'atto della consegna; pertanto, il periodo di riferimento del costo coincide con la «data in cui avviene la consegna del bene al centro di costo utilizzatore» (es. data del documento di trasporto o data di scarico della merce).

4.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

Rispetto alle modalità di acquisizione e gestione, i beni di consumo possono essere principalmente distinti in:

beni acquisiti e gestiti da un unico ufficio per tutti i centri di costo dell'amministrazione;

beni acquisiti e gestiti direttamente dalle strutture che li utilizzano;

beni acquisiti e gestiti da un'altra amministrazione.

a) Beni acquisiti e gestiti da un unico ufficio per tutti i centri di costo dell'amministrazione.

L'ufficio del consegnatario, conoscendo le quantità assegnate ai singoli uffici, ha tutte le informazioni utili a fornire ai centri di costo il costo da loro sostenuto. Pertanto, tale ufficio, per ogni voce di secondo livello del piano dei conti, deve comunicare ai centri coinvolti il costo e il periodo di riferimento.

b) Beni acquisiti e gestiti direttamente dalle strutture che li utilizzano.

Il centro di costo è direttamente in possesso di tutte le informazioni necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.

c) Beni acquisiti e gestiti da un'altra amministrazione.

Analogamente a quanto previsto per il caso in cui i beni vengono acquistati da un ufficio centralizzato, l'ufficio che effettua l'acquisto deve fornire al centro di costo utilizzatore le informazioni necessarie per la rilevazione.

4.2 *Calcolo del costo.*

Il costo relativo a ciascuna tipologia di bene impiegata viene così valorizzato:

costo del bene = costo unitario × quantità impiegata.

Il «costo unitario» del bene è dato da:

prezzo del bene + spese accessorie.

Il «prezzo del bene» (comprensivo dell'I.V.A., o anche di altri tributi) è diversamente determinato a seconda se proviene da una unica fornitura o da più forniture.

Nel caso di un'unica fornitura/somministrazione si applica il «prezzo effettivo» concordato e riportato sulla fattura o altro documento equivalente; nel caso di più forniture/somministrazioni si applica un «prezzo medio» che è dato dalla media dei prezzi concordati per le diverse forniture.

Le «spese accessorie» sono rappresentate da tutte le eventuali spese sostenute per l'acquisizione del bene stesso (es. le spese di trasporto e di consegna). Se le spese accessorie fanno riferimento all'intera fornitura/somministrazione, il costo per unità di bene deve essere determinato ripartendo l'intero valore delle spese accessorie sulla base del criterio ritenuto più significativo.

La «quantità» esprime l'impiego del bene rispetto ad un'unità di misura che la rappresenta. Nella voce «Beni di consumo» confluiscono molteplici tipologie di beni, il cui utilizzo è quantificato attraverso misure di riferimento differenti (es. il peso per i beni alimentari; il volume per i carbolubrificanti; la lunghezza per il filo elettrico; il numero di oggetti per la cancelleria o le riviste; ecc.).

4.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei conti.

5. PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI.

La rilevazione dei costi delle «prestazioni di servizi da terzi» deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui voci specificamente riguardano: «Consulenza», «Assistenza», «promozione», «Servizi ausiliari», «Formazione e addestramento», «Manutenzione ordinaria», «Servizi di ristorazione», «Noleggi e locazioni», «Utenze

e canoni». Tali voci individuano servizi di diversa natura a fronte dei quali possono essere seguite modalità di acquisizione differenti a seconda dell'attività cui sono rivolte le prestazioni medesime.

I costi delle «Prestazioni di servizi da terzi» devono essere attribuiti al centro di costo che beneficia della prestazione di servizi. L'ufficio che acquisisce il servizio deve provvedere al calcolo del costo e deve comunicarlo ai centri di costo che effettuano la rilevazione contabile.

In linea generale, la scelta dell'«unità di misura più adeguata» dipende dalle caratteristiche del servizio e dalla sua modalità di acquisizione. Fra i criteri più comunemente utilizzati per la determinazione del costo di alcuni servizi si fa riferimento: all'unità di misura metrica (es. i metri quadrati per il servizio di pulizia, di sorveglianza, per la manutenzione ordinaria di immobili, e di impianti e macchinari quali ascensori, impianti elettrici, impianti di riscaldamento), a quella di peso (es. i kilogrammi per il servizio di lavanderia), e all'entità numerica (es. il numero di linee per l'utenza telefonica e le reti di trasmissione). In linea residuale, la scelta del criterio dipende dalla disponibilità dei dati e, in assenza di unità di misura più efficaci, si può comunque fare riferimento al numero di persone impiegate nel centro di costo.

Nell'attribuzione del costo, occorre distinguere tra:

servizi acquisiti per attività specifiche;

servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.

a) Servizi acquisiti per attività specifiche.

Nel caso in cui la prestazione del servizio è destinata ad un «unico centro di costo», il costo va interamente attribuito al centro che beneficia del servizio fornito. Qualora, poi, la prestazione del servizio sia destinata a «più centri di costo», il costo va attribuito a ciascun centro che beneficia della stessa prestazione secondo l'unità di misura che meglio esprime l'effettivo utilizzo del servizio stesso (es. l'unità di misura ritenuta più congrua per esprimere l'effettivo impiego di una prestazione di «Consulenza», è rappresentata dalle ore prestate per ogni centro di costo, o allo stesso riferibili).

b) Servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.

Il costo di tale servizio, generalmente gestito da un unico ufficio, deve essere ripartito fra i centri di costo secondo il criterio più opportuno a rappresentare l'utilizzo della prestazione.

Il periodo di riferimento rappresenta l'arco temporale in cui si beneficia del servizio erogato da terzi. L'ufficio che acquista il servizio possiede la documentazione per definire il periodo di riferimento e lo trasmette ai centri di costo che effettuano la rilevazione contabile.

Il periodo di riferimento per i costi delle «Prestazioni di servizi da terzi», deve essere:

nel caso di servizio continuativo, l'«intero arco temporale» in cui ci si avvale della prestazione;

nel caso di servizio in un'unica soluzione, «la data puntuale» in cui ci si avvale della prestazione.

5.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

L'ufficio che detiene le informazioni necessarie alla determinazione del costo è strettamente correlato alla modalità di utilizzo del servizio. La fonte dell'informazione, pertanto, è distinta a seconda se si tratta di:

servizi acquisiti per garantire il funzionamento dell'amministrazione;

servizi acquisiti per attività specifiche.

a) Servizi acquisiti per attività specifiche.

Si intendono i servizi necessari allo svolgimento di una specifica attività. Tali servizi vengono generalmente acquisiti dallo stesso ufficio che li utilizza e che, quindi, detiene tutte le informazioni necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.

Nel caso in cui l'«acquisizione del servizio è effettuata da un altro organismo» e non dal «centro di costo utilizzatore» è necessario che le due strutture interessate interagiscano: l'ufficio che acquisisce il servizio deve fornire al centro di costo utilizzatore le informazioni necessarie alla rilevazione.

b) Servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.

Si tratta di servizi che garantendo il mantenimento dell'apparato organizzativo dell'amministrazione sono di utilità comune a tutti i centri di costo. Tali servizi vengono generalmente acquisiti e gestiti da un «ufficio centralizzato» che possiede tutte le informazioni necessarie affinché ogni centro di costo possa rilevare i costi di propria competenza. Pertanto, tale ufficio, per ogni voce di secondo livello del piano dei conti, deve comunicare il costo e il periodo di riferimento ai centri di costo interessati.

5.2 *Calcolo del costo.*

Il costo viene così valorizzato:

prezzo del servizio + spese accessorie.

Il «prezzo del servizio» comprensivo dell'I.V.A. è quello che risulta dalla fattura o da qualsiasi altro documento equivalente. Nel caso di contratti di consulenza nel prezzo del servizio è da includere anche l'I.R.A.P.

Le «spese accessorie» sono rappresentate dalle eventuali altre spese correlate alla fornitura del servizio da parte di terzi (es. nel caso del servizio di stampa e rilegatura, le spese accessorie sono rappresentate dalle spese di trasporto e di consegna).

5.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

calcolare la «quota parte di competenza» del semestre ripartendo proporzionalmente il costo globale rispetto all'effettivo utilizzo della prestazione nel periodo di rilevazione. In particolare si dovrà procedere nel seguente modo:

a) individuazione del costo unitario giornaliero:

costo totale/n. giorni periodo di riferimento;

b) individuazione della quota di competenza:

costo unitario giornaliero × n. giorni periodo di riferimento presenti nel semestre;

sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei conti.

6. ALTRE SPESE.

La rilevazione dei costi che confluiscono nella voce «Altre spese» deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui voci specificamente riguardano: «Compensi per doveri assolti da cittadini», «Altre spese amministrative», «Quote associative», «Altre spese straordinarie».

Tali costi devono essere attribuiti al centro di costo che utilizza le risorse. Le modalità di attribuzione di tali costi dipendono dal tipo di gestione che può essere:

centralizzata in un solo ufficio per tutti i centri di costo dell'amministrazione;

diretta da parte delle stesse strutture utilizzatrici.

I costi gestiti da un ufficio centralizzato devono essere ripartiti secondo il criterio più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa tra i centri interessati (es. spese postali e telegrafiche, assicurazione, ecc.); i costi gestiti direttamente dall'ufficio che impiega la risorsa devono essere interamente attribuiti agli stessi centri di costo (es. spese di rappresentanza, ecc.).

I costi che si riferiscono alla voce «Altre spese» generalmente hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

o si manifestano «in modo ciclico» nel corso dell'anno, per cui anche in presenza di uno sfasamento temporale tra costo e spesa, di fatto si verifica che il costo di periodo è uguale alla spesa sostenuta nello stesso periodo;

o si manifestano «in maniera del tutto eccezionale», per cui la loro valorizzazione può essere effettuata solo al momento in cui è sostenuta la spesa.

Pertanto, si è convenzionalmente stabilito che il «periodo di riferimento» a cui attribuire il costo coincide con la «data» in cui è emesso il titolo di pagamento. Fanno eccezione a tale indicazione i costi relativi alle «Quote associative», alle «Assicurazioni» e alle

«Commissioni elettorali» per i quali è necessaria una loro attribuzione all'«arco temporale» corrispondente al periodo a cui si riferiscono rispettivamente la quota di partecipazione associativa, il premio assicurativo o lo svolgimento delle elezioni.

6.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

In relazione alle modalità di gestione delle risorse che confluiscono nella voce «Altre spese» si individuano le seguenti indicazioni per la rilevazione dei costi:

a) Gestione centralizzata in un solo ufficio per tutti i centri di costo dell'amministrazione.

L'ufficio centralizzato, conoscendo i servizi usufruiti dai singoli uffici, detiene tutte le informazioni necessarie affinché ogni centro di costo possa rilevare i costi di propria competenza e pertanto deve comunicare ai centri, per ciascuna voce di secondo livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento.

b) Gestione diretta da parte delle stesse strutture utilizzatrici.

Il centro di costo è in possesso di tutte le informazioni necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.

Altre eventuali situazioni devono essere rilevate dai centri di costo utilizzatori in collaborazione con gli uffici che detengono le informazioni.

6.2 *Calcolo del costo.*

I valori dei costi che afferiscono alla voce «Altre spese» coincidono con i corrispondenti valori della spesa, ad eccezione dei costi sostenuti per le «Quote associative», per le «Assicurazioni» e per le «Commissioni elettorali», che sono rappresentati dal valore di competenza del periodo.

6.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

calcolare il «costo di competenza del semestre» procedendo secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui «il periodo di riferimento sia interamente compreso nel semestre» di rilevazione si considera l'intero importo;

b) nel caso in cui «il periodo di riferimento ricade tra più semestri» si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse, dividendo il costo complessivo per il numero di giorni inclusi nel periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di giorni inclusi nel semestre di rilevazione;

sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei conti.

7. ESBORSO DA CONTENZIOSO.

La rilevazione dei costi per esborso da contenzioso deve essere effettuata al primo livello del piano dei conti. Tali costi possono riguardare vertenze con il personale dipendente, contenzioso con i fornitori, o la specifica attività posta in essere dal centro di costo.

Il periodo di riferimento del costo coincide con la data in cui è stata emessa la sentenza.

7.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

I costi che confluiscono nella voce «Esborso da contenzioso» devono essere rilevati:

dall'ufficio del personale, per quanto riguarda il contenzioso con il personale dipendente;

dall'ufficio del consegnatario, per quanto riguarda il contenzioso con i fornitori;

dal centro di costo responsabile dell'erogazione del servizio che è oggetto del contenzioso.

Il centro di costo che segue la pratica processuale detiene tutte le informazioni necessarie a rilevare i costi che confluiscono nella voce «Esborso da contenzioso».

7.2 *Calcolo del costo.*

L'importo è rappresentato dal costo effettivamente sostenuto nel periodo, ovvero da quanto previsto dalla sentenza definitiva.

7.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

sommare i costi per la voce «Esborso da contenzioso».

8. *TRIBUTI.*

La rilevazione dei costi dei tributi deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui voci specificamente riguardano: «Imposte» e «Tasse».

Tali costi devono essere ripartiti fra i centri di costo secondo il criterio più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa (es. tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani) o devono essere interamente attribuiti ai centri di costo che utilizzano le risorse per lo svolgimento della propria attività.

Il periodo di riferimento è rappresentato dalla «data puntuale», quando il tributo è collegato a un evento unico (es. la registrazione di un contratto), mentre è rappresentato dall'«arco temporale» corrispondente al periodo in cui si riferisce il pagamento del tributo (es. tassa per i passi carrabili), quando l'evento si prolunga nel tempo.

8.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

L'ufficio che gestisce la spesa deve collaborare con i centri di costo per la determinazione dell'importo da attribuire a ciascuno di essi.

8.2 *Calcolo del costo.*

L'importo dei costi che afferiscono alla voce «Tributi» coincide con i corrispondenti valori della spesa.

8.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

calcolare il «costo di competenza del semestre» procedendo secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui «il periodo di riferimento sia interamente compreso nel semestre» di rilevazione si considera l'intero importo;

b) nel caso in cui «il periodo di riferimento sia a cavallo di più semestri» si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse, dividendo il costo complessivo per il numero di giorni inclusi nel periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di giorni inclusi nel semestre di rilevazione;

sommare i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei conti.

9. AMMORTAMENTI.

La rilevazione dei costi degli Ammortamenti deve essere effettuata al terzo livello del piano dei conti, le cui voci sono esposte nella unita tabella 1 con le relative quote percentuali da adottare. Devono essere considerate le quote di ammortamento relative ai soli beni il cui impiego decorre a partire dall'esercizio 2000.

I costi degli ammortamenti devono essere attribuiti ai centri di costo utilizzatori dei beni. In linea generale l'ufficio che gestisce il bene deve provvedere al calcolo del costo (ammortamento) e trasmetterlo ai centri di costo che effettuano la rilevazione contabile.

Nell'attribuzione del costo occorre distinguere tra:

a) Beni per il funzionamento.

I costi devono essere ripartiti dall'ufficio che dispone delle informazioni fra i centri di costo in base ad un criterio che meglio esprima

l'utilizzo effettivo della risorsa: la scelta del criterio dipende dalla disponibilità dei dati e dall'efficacia ad esprimere il beneficio ottenuto con l'utilizzo del bene da parte di ciascun centro di costo.

b) Beni di utilizzo specifico.

I costi devono essere attribuiti al centro di costo che impiega i beni per lo svolgimento della propria attività in base al loro effettivo utilizzo. Nel caso in cui il bene sia utilizzato da più centri di costo è necessario individuare un criterio che, a seconda del tipo di attività in cui viene impiegato, meglio esprima l'utilizzo della risorsa.

I costi relativi a beni dello Stato, che nessun centro di costo utilizza per lo svolgimento delle proprie attività, devono essere rilevati ed attribuiti al centro di costo che ne gestisce l'acquisizione o la manutenzione straordinaria (es. il Ministero dei lavori pubblici deve rilevare i costi per le opere di difesa del suolo, il Ministero per i beni e le attività culturali deve rilevare i costi per il restauro di beni dello Stato, ecc.).

Per ciascuna tipologia di bene durevole (corrispondente alle voci di terzo livello del piano dei conti) è preso in considerazione un periodo di utilizzo complessivo che decorre dal momento dell'impiego del bene durevole e si conclude al termine dell'utilizzo del bene medesimo. Se il momento di impiego del bene si verifica in data successiva a quella di inizio del semestre di rilevazione dei costi, l'ammortamento si calcola in relazione al numero dei giorni che vanno dalla data di impiego del bene alla data di scadenza del semestre.

Per facilitare la fase di prima applicazione della rilevazione dei costi degli ammortamenti, il momento dell'impiego del bene durevole viene fatto coincidere, convenzionalmente, con l'inizio del semestre in cui si ha la disponibilità del bene stesso.

Ad esempio:

se il bene durevole viene acquisito ed utilizzato a partire dal 1° marzo 2000, la quota di ammortamento deve essere rilevata sia nel primo che nel secondo semestre. Per il primo semestre, la quota di ammortamento andrebbe calcolata e rilevata dalla data di utilizzo del bene (1° marzo 2000) alla data di scadenza del primo semestre (30 giugno 2000), cioè per un totale di 122 giorni (essendo il primo semestre pari a 181 giorni di calendario): «per la convenzione stabilita, invece, la quota di ammortamento va calcolata e rilevata per l'intero semestre»; per il secondo semestre, nel presupposto riscontrato che l'utilizzo del bene durevole sia avvenuto per tutto il periodo (1° luglio-31 dicembre 2000), la quota di ammortamento dovrà essere calcolata e rilevata per l'intero semestre;

se, invece, il bene durevole viene acquisito utilizzato a partire dal 15 ottobre 2000, la quota di ammortamento dovrà essere determinata e rilevata solo per il secondo semestre, a partire dal «momento del suo utilizzo fatto», anche in tal caso, «convenzionalmente coincidere con la data di inizio del semestre» (1° luglio 2000) e fino alla data di scadenza del secondo semestre (31 dicembre 2000).

9.1 *Elementi per la rilevazione dei costi.*

L'ufficio che detiene le informazioni necessarie alla determinazione del costo è strettamente correlato alla modalità di utilizzo dei beni. Pertanto, la fonte dell'informazione è distinta a seconda se si tratta di beni per il funzionamento, o di beni di utilizzo specifico.

a) Beni per il funzionamento.

Si intendono i beni necessari al funzionamento ed al mantenimento delle strutture organizzative di una amministrazione (es. l'immobile in cui ha sede l'amministrazione, i mobili, gli arredi, ecc.) e vengono generalmente gestiti dall'ufficio del consegnatario. Tale ufficio, quindi, detiene tutte le informazioni necessarie affinché ogni centro di costo possa rilevare i costi di propria competenza e deve comunicare ai diversi centri il costo l'importo ed il periodo di riferimento per ciascuna voce di terzo livello del piano dei conti. Nel caso in cui i beni siano gestiti da un ufficio diverso da quello del consegnatario, i centri di costo devono richiedere le informazioni all'ufficio competente, che appartenga o meno alla stessa amministrazione.

b) Beni di utilizzo specifico.

Sono i beni impiegati nelle attività che concorrono alla realizzazione delle missioni istituzionali dell'amministrazione (es. i macchinari utilizzati nei laboratori per la certificazione dei brevetti, i furgoni per il trasporto dei detenuti, ecc.). Tali beni vengono generalmente gestiti dallo stesso ufficio che li utilizza che, quindi, detiene tutte le informazioni necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.

In via generale, quindi, ne consegue che gli uffici che detengono le informazioni devono collaborare con i centri di costo utilizzatori, tenendo presente che:

nel caso in cui l'acquisto del bene sia effettuato da un'altra amministrazione, l'ufficio che effettua l'acquisto e provvede alla sua gestione deve fornire al centro di costo utilizzatore le informazioni necessarie per la rilevazione;

nel caso di opere realizzate in proprio nell'ambito della pubblica amministrazione centrale, l'ufficio che segue i lavori deve comunicare al centro utilizzatore del bene il valore complessivo dell'opera, determinato dalla somma delle spese sostenute per la sua realizzazione.

9.2 *Calcolo del costo.*

Per i beni ad utilità pluriennale è necessario definire la quota di costo da imputare ai periodi in cui la risorsa viene utilizzata: «quota di ammortamento». Al fine di rilevare la quota di competenza di ciascun periodo è necessario applicare l'aliquota annuale di ammortamento e calcolare la quota corrispondente al periodo di rilevazione.

L'«aliquota di ammortamento» è la percentuale che esprime la quantità della risorsa utilizzata nell'anno: essa è collegata, pertanto, alla durata del bene. Le aliquote da applicare sono riportate nella unita tabella 1 in cui, per ogni tipologia di bene, è individuata la percentuale da applicare. Se il bene è acquisito nel primo semestre, si determinerà prima la quota di ammortamento annuale: quindi, si procederà ad imputare il valore ottenuto al periodo di riferimento, decorrente dalla data di utilizzo del bene — fatta convenzionalmente coincidere con la data di inizio del semestre — alla data di scadenza del primo semestre (30 giugno 2000); permanendo l'utilizzo del bene nel secondo semestre, a tale periodo andrà riferita la metà della quota annuale di ammortamento determinata. Analogo procedimento va seguito se il bene è acquisito ed impiegato nel secondo semestre.

Per calcolare la quota da imputare, il centro di costo deve:

a) determinare la quota annuale di ammortamento con riferimento alle aliquote di cui alla tabella 1:

quota annuale di ammortamento = valore patrimoniale del bene × aliquota di ammortamento;

b) applicare la quota ottenuta al semestre considerato:

$$\text{quota da imputare al semestre} = \frac{\text{quota annuale di ammortamento}}{2}$$

In particolare, il «valore patrimoniale» del bene si calcola come segue:

valore del bene + spese accessorie.

Il «valore del bene» è rappresentato dal valore di acquisto del bene (comprensivo dell'I.V.A., o anche di altri tributi) o, nel caso di beni «costruiti in economia», dal valore complessivo delle spese sostenute e da sostenere per la sua realizzazione. Nel valore vengono, inoltre, inclusi gli impianti fissi di un edificio in quanto pertinenze del cespite principale (es. impianti di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, impianti di sicurezza, ecc.).

Per «spese accessorie» si intendono tutte le eventuali spese sostenute per l'acquisizione del bene stesso (es. spese progettuali, di trasporto, di consegna, ecc.). Qualora, poi, si sia ricorso ad un finanziamento per l'acquisto di beni ammortizzabili, si includono nelle spese accessorie del bene anche i costi relativi agli interessi.

9.3 *Modalità per la rilevazione dei costi.*

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di rilevazione dei costi, i centri di costo devono:

selezionare tutte le rilevazioni contabili il cui «periodo di riferimento» ricade nel semestre di rilevazione;

sommare i costi per ogni voce di terzo livello del piano dei conti.

TABELLA 1

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

Tipo di cespite	Aliquota
Immobilizzazioni immateriali:	
Diritti d'autore	20%
Brevetti	20%
Opere d'ingegno	20%
Immobilizzazioni materiali (beni immobili):	
Vie di comunicazione	2%
Infrastrutture idrauliche	2%
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2%
Opere per la sistemazione del suolo	2%
Fabbricati civili	2%
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2%
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	2%
Fabbricati militari	2%
Immobilizzazioni materiali (beni mobili):	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Armi pesanti	10%
Mezzi terrestri da guerra	5%
Mezzi aerei da guerra	5%
Mezzi navali da guerra	5%
Opere artistiche	2%
Animali	20%

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL 2000

1° semestre

MINISTERO: ....
descrizione

CENTRO DI COSTO: ....
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ....
descrizione

(in migliaia di Lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI SOSTENUTI
010. PERSONALE	
020. MISSIONI	
010. ITALIANE	
020. ESTERE	
030. ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	
010. PER PARTICOLARI PRESTAZIONI	
020. CONTRIBUTI ED ONERI A FAVORE DEL PERSONALE	
040. BENI DI CONSUMO	
010. INVENTARIATI	
020. NON INVENTARIATI	
050. PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	
010. CONSULENZA	
020. ASSISTENZA	
030. PROMOZIONE	
040. SERVIZI AUSILIARI	
050. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	
060. MANUTENZIONE ORDINARIA	
070. SERVIZI RISTORAZIONE	
080. NOLEGGI E LOCAZIONI	
090. UTENZE E CANONI	
060. ALTRE SPESE	
010. COMPENSI PER DOVERI ASSOLTI DAI CITTADINI	
020. AMMINISTRATIVE	
030. QUOTE ASSOCIATIVE	
040. STRAORDINARIE	
070. TRIBUTI	
010. IMPOSTE	
020. TASSE	
080. AMMORTAMENTI	
010. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
010. BREVETTI	
020. DIRITTI D'AUTORE	
030. OPERE DELL'INGEGNO	
020. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	
010. VIE DI COMUNICAZIONE	
020. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
030. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	
040. OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	
050. FABBRICATI CIVILI	
060. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO	
080. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	
090. FABBRICATI MILITARI	

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL 2000

1° semestre

MINISTERO: ....
descrizione

CENTRO DI COSTO: ....
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ....
descrizione

(in migliaia di Lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI SOSTENUTI
030. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	
010. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	
020. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	
030. MEZZI DI TRASPORTO AEREI	
040. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	
050. MACCHINARI PER UFFICIO	
060. MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	
070. MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
080. MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	
090. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	
100. HARDWARE	
110. ARMI LEGGERE	
120. ARMI PESANTI	
130. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	
140. MEZZI AEREI DA GUERRA	
150. MEZZI NAVALI DA GUERRA	
160. OPERE ARTISTICHE	
170. ANIMALI	
040. MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
010. FABBRICATI CIVILI	
020. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	
030. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	
040. VIE DI COMUNICAZIONE	
050. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
060. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	
080. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	
090. MEZZI DI TRASPORTO AEREI	
100. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	
110. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	
120. SISTEMA INFORMATIVO	
130. ARMI PESANTI	
140. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	
150. MEZZI AEREI DA GUERRA	
160. MEZZI NAVALI DA GUERRA	
170. FABBRICATI MILITARI	
100. ESBORSO DA CONTENZIOSO	

ALLEGATO 2

REVISIONE BADGET 2000

NOTA TECNICA N. 2

LINEE GENERALI.

Congiuntamente alle rilevazioni dei costi del primo semestre 2000, le Amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate all'aggiornamento del Budget 2000.

Con tale operazione i diversi centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni economiche dei costi formulate in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili e le modalità operative che sono chiamati ad attuare per realizzare i compiti ad esse assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento.

Tra le attività di rilevazione del consuntivo di periodo e di revisione del budget è possibile individuare una stretta correlazione, definibile all'interno del processo introdotto con l'adozione del nuovo sistema di contabilità analitica.

Tale processo ha un carattere fortemente iterativo, in quanto:

la fase programmatoria iniziale, che trova espressione nella formulazione del budget, si avvale delle risultanze d'esercizio, per la definizione di obiettivi, risorse e tempi;

la stessa programmazione interviene anche in corso d'anno, per consentire, in considerazione degli eventi già verificatisi (rilevati nel consuntivo di periodo), del mutamento delle condizioni organizzative e del contesto normativo, una revisione degli obiettivi definiti inizialmente e, quindi, dei costi connessi al loro conseguimento.

La «revisione del budget», in sintesi, si basa:

sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel primo semestre dell'esercizio;

sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi per l'esercizio 2000.

In relazione a quest'ultimo aspetto, l'Amministrazione dovrà tenere sempre presente che l'utilizzo delle risorse è vincolato alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione e, quindi, l'aggiornamento delle previsioni economiche di ogni centro di costo deve essere formulato in coerenza con la riconsiderazione delle risorse finanziarie al 30 giugno 2000 (assestamento di bilancio).

La revisione del budget dovrà avvenire applicando la stessa metodologia seguita in occasione del budget 2000. Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del tesoro n. 32 del 26 maggio 1999.

SCHEDA PER LA REVISIONE DEL BUDGET 2000

MINISTERO: ....
descrizione

CENTRO DI COSTO: ....
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ....
descrizione

(in migliaia di Lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI
010. PERSONALE	
020. MISSIONI	
010. ITALIANE	
020. ESTERE	
030. ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	
010. PER PARTICOLARI PRESTAZIONI	
020. CONTRIBUTI ED ONERI A FAVORE DEL PERSONALE	
040. BENI DI CONSUMO	
010. INVENTARIATI	
020. NON INVENTARIATI	
050. PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	
010. CONSULENZA	
020. ASSISTENZA	
030. PROMOZIONE	
040. SERVIZI AUSILIARI	
050. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	
060. MANUTENZIONE ORDINARIA	
070. SERVIZI RISTORAZIONE	
080. NOLEGGI E LOCAZIONI	
090. UTENZE E CANONI	
060. ALTRE SPESE	
010. COMPENSI PER DOVERI ASSOLTI DAI CITTADINI	
020. AMMINISTRATIVE	
030. QUOTE ASSOCIATIVE	
040. STRAORDINARIE	
070. TRIBUTI	
010. IMPOSTE	
020. TASSE	
080. AMMORTAMENTI	
010. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
010. BREVETTI	
020. DIRITTI D'AUTORE	
030. OPERE DELL'INGEGNO	
020. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	
010. VIE DI COMUNICAZIONE	
020. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
030. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	
040. OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	
050. FABBRICATI CIVILI	
060. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO	
080. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	
090. FABBRICATI MILITARI	

SCHEDA PER LA REVISIONE DEL BUDGET 2000

MINISTERO: ....
descrizione

CENTRO DI COSTO: ....
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ....
descrizione

(in migliaia di Lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI
030. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	
010. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	
020. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	
030. MEZZI DI TRASPORTO AEREI	
040. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	
050. MACCHINARI PER UFFICIO	
060. MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	
070. MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
080. MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	
090. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	
100. HARDWARE	
110. ARMI LEGGERE	
120. ARMI PESANTI	
130. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	
140. MEZZI AEREI DA GUERRA	
150. MEZZI NAVALI DA GUERRA	
160. OPERE ARTISTICHE	
170. ANIMALI	
040. MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
010. FABBRICATI CIVILI	
020. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	
030. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	
040. VIE DI COMUNICAZIONE	
050. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
060. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	
080. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	
090. MEZZI DI TRASPORTO AEREI	
100. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	
110. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	
120. SISTEMA INFORMATIVO	
130. ARMI PESANTI	
140. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	
150. MEZZI AEREI DA GUERRA	
160. MEZZI NAVALI DA GUERRA	
170. FABBRICATI MILITARI	
100. ESBORSO DA CONTENZIOSO	

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 maggio 2000

Dollaro USA	0,9000
Yen giapponese	96,57
Dracma greca	336,88
Corona danese	7,4585
Corona svedese	8,3020
Sterlina	0,60500
Corona norvegese	8,2155
Corona ceca	36,388
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,64
Zloty polacco	4,0440
Tallero sloveno	205,1361
Franco svizzero	1,5527
Dollaro canadese	1,3450
Dollaro australiano	1,5576
Dollaro neozelandese	1,9770
Rand sudafricano	6,3833

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5791

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl Boli»

Decreto n. 98 del 3 maggio 2000

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL BOLI.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/107/03/00.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Laboratorio farmaceutico veterinario, con sede legale in Magny-Vernois - 70204 Lure Cedex - Francia.

Rappresentata in Italia da: Azienda terapeutica italiana A.T.I., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) via della Libertà n. 1, codice fiscale n. 00416510287.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 102866011;

4 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 102866023;

8 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 102866035;

16 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 102866047;

20 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 102866050;

40 blister da 6 compresse - A.IC. n. 102866062;

80 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 102866074.

Composizione:

principio attivo: marboflossacina 50,00 mg;

eccipienti: q.b. a 1500 mg.

Specie di destinazione: vitelli.

Indicazioni terapeutiche: vitelli neonati: trattamento delle gastroenteriti causate da ceppi sensibili di escherichia coli K99+.

Tempi di sospensione: carni e visceri sei giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A5217

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tecvax Pasteurella 1/6»

Decreto n. 99 del 3 maggio 2000

Specialità medicinale per uso veterinario TECVAX PASTEURELLA 1/6 vaccino inattivato contro le affezioni respiratorie dei bovini causate da pasteurella haemolytica.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/109/01/0/0.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Laboratorio farmaceutico veterinario, con sede legale in Magny-Vernois - 70204 Lure Cedex - Francia.

Rappresentata in Italia da: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) via Nettunense, km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 102865019;

scatola da 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102865021;

scatola da 1 flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 102865033;

scatola da 1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102865045;

scatola da 1 flacone da 20 dosi - A.I.C. n. 102865058;

scatola da 5 flaconi da 20 dosi - A.I.C. n. 102865060;

scatola da 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102865072.

Composizione:

pasteurella haemolytica A1 inattivata - min 6,40;

pasteurella haemolytica A6 inattivata - min 7,48;

Al (in forma d'idrossido) 5,20 mg;

Quil A 0,10 mg.

Eccipiente: q.b.p. 1 dose di 2 ml.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini a partire da quattro settimane di vita, per la riduzione dei segni clinici e delle lesioni risultanti dalle affezioni respiratorie causate da pasteurella haemolytica serotino A1 e serotino A6.

Tempi di attesa: nullo.

Validità: ventuno mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A5219

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Laurabolin»

Decreto n. 103 del 3 maggio 2000

Specialità medicinale per uso veterinario LAURABOLIN (nandrolone) soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da International Italia S.r.l. di Milano.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola con 1 flacone da 10 ml da 2 mg/ml - A.I.C. n. 102513013.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: nandrolone laurato 2 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato negli animali affetti da malattie debilitanti in cui è richiesta una terapia anabolizzante per limitare i processi catabolici e stimolare la sintesi proteica: è indicato per prolungate terapie anabolizzanti in quelle condizioni cliniche e chirurgiche che comportano una intensa distribuzione tissutale e nel corso di processi riparativi.

Specie di destinazione: cane e gatto.

Validità: cinque anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A5218

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Unicum»

Decreto n. 105 del 3 maggio 2000

Specialità medicinale per uso veterinari UNICUM.

Titolare A.I.C.: BIO 98 S.r.l. con sede legale in Bologna - Via M. D'Azeglio, 51, codice fiscale n. 01853641205.

Produttore: Officina farmaceutica laboratorios Calier S.A. - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 6 compresse da 650 mg - A.I.C. n. 102393016.

Composizione:

principi attivi: febantel 150 mg, praziquantel 50 mg, pyrantel embonato 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

possiede un ampio spettro di azione. È indicato nel trattamento delle infestazioni canine dovute principali nematodi e cestodi sia nelle forme adulte che immature.

Specie di destinazione: cani.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A5216

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale n. 10 del 20 marzo 2000, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi UNICEM S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Il Castellaccio» sita in comune di Morfasso (Piacenza) di ettari 46, precedentemente intestata alla UNICEM S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), fino al 3 luglio 2004.

Con decreto distrettuale n. 11 del 20 marzo 2000, l'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, ha accordato alla Buzzi UNICEM S.p.a., con sede a Casale Monferrato (Alessandria) via L. Buzzi n. 6, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Monte Groppo» sita nei comuni di Calestano e Terenzo (Parma) di ettari 212, precedentemente intestata alla UNICEM S.p.a., di Casale Monferrato (Alessandria), fino al 13 marzo 2019.

00A5215

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77